SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 dicembre 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

DECRETO 12 novembre 2024, n. **197**.

Regolamento recante la disciplina per la procedura di sperimentazione della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, le relative modalità, le risorse da assegnare e il monitoraggio.

IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo l7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62 recante «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»;

Visto in particolare l'articolo 33 del decreto legislativo n. 62 del 2024 di cui al punto precedente, che:

a) al comma 2 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'avvio di una procedura di sperimentazione per dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia, e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo III del menzionato decreto;

b) al comma 4 rinvia ad un regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione delle modalità ed i territori da coinvolgere per la menzionata procedura di sperimentazione, nonché l'assegnazione delle risorse e il relativo monitoraggio, da adottarsi entro cinque mesi dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 62 del 2024, su iniziativa dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, che ha individuato i territori nei quali si svolge la sperimentazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo;

Rilevato che l'articolo 31 del decreto legislativo n. 62 del 2024 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'implementazione dei progetti di vita, di seguito denominato «Fondo», prevedendo al contempo che, annualmente vengano ripartite le relative risorse tra le Regioni, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Tenuto conto che la durata dei progetti di vita di cui al citato Capo III del decreto legislativo n. 62 del 2024, anche a seguito delle eventuali revisioni, tende ordinariamente a coincidere con la durata della vita della persona con disabilità e che, pertanto, le spese finanziate con i budget di progetto si ripropongono in più esercizi finanziari, e tale valutazione vale anche per i progetti individuali redatti sulla base della previgente disciplina;

Ritenuto, nei termini di cui al punto che precede, che il fabbisogno finanziario annuo sul territorio dipende dal numero di progetti di vita o di progetti individuali attivi;

Ritenuto, pertanto, che in relazione al periodo di sperimentazione, il fabbisogno finanziario possa essere considerato proporzionale alla popolazione residente in ciascun territorio, senza distinzioni tra quelli nelle quali è avviata la sperimentazione e gli altri;

Ritenuto opportuno, per i motivi di cui ai punti che precedono, assegnare ai territori ove viene avviata la sperimentazione le risorse finanziarie, in proporzione alla popolazione residente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la dott.ssa Alessandra Locatelli è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, dott.ssa Alessandra Locatelli, è stata conferita la delega di funzioni in materia di disabilità;

Acquisito il concerto del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali rispettivamente con le note n. 3375 del 6 agosto 2024 e n. 665 del 9 luglio 2024;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 31 luglio 2024;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2024;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, n. 9716 in data 9 novembre 2024.

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e sino al 31 dicembre 2025, la procedura di sperimentazione in alcune province italiane della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, per la durata di dodici mesi, le relative modalità, le risorse da assegnare e il relativo monitoraggio ai sensi dell'articolo 33, commi 2 e 4, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

Art. 2.

Territori coinvolti nella sperimentazione

1. La sperimentazione è avviata nei territori indicati all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2024, n. 106.

Art. 3.

Soggetti e modalità della sperimentazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le Unità di valutazione multidimensionale di cui al Capo III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, operanti nei territori di cui all'articolo 2 applicano, ai fini della sperimentazione, le disposizioni del predetto Capo III:

a) all'elaborazione dei progetti di vita, in relazione alle istanze presentate tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025;

b) alle istanze, presentate tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, per la revisione dei progetti individuali già approvati ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

c) alle istanze relative ai progetti di vita presentate da coloro che sono già in possesso di una certificazione, rilasciata in data anteriore al 1° gennaio 2025 ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) ai procedimenti per il progetto di vita individuale, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, in corso alla data del 1° gennaio 2025.

Art. 4.

Monitoraggio della sperimentazione

1. Le Regioni provvedono all'attività di monitoraggio in relazione ai procedimenti di cui all'articolo 3, attivati nella provincia di appartenenza individuata ai sensi dell'articolo 2, mediante i dati aggregati e anonimi secondo il modello di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Le Regioni effettuano il monitoraggio con cadenza semestrale. A tal fine, entro il mese successivo al semestre di riferimento, acquisiscono dalle Unità di valutazione multidimensionale, operanti nei territori di cui all'articolo 2, i dati di cui al comma 1 di relativa competenza e li trasmettono, entro il mese successivo, al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, al Ministero della salute e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le modalità tecniche di trasmissione sono comunicate entro il 28 febbraio 2025, mediante apposita circolare.

3. Le Regioni attuano le disposizioni del presente articolo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, coordinandosi con gli Ambiti territoriali sociali coinvolti nella sperimentazione.

Art. 5.

Assegnazione delle risorse

1. Quota parte delle risorse disponibili per l'anno 2025 nel Fondo per l'implementazione dei progetti di vita, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è ripartita come segue tra i territori di cui all'articolo 2, interessati alla sperimentazione:

a) regione Lombardia, euro 534.954;

b) regione Calabria, euro 144.365;

c) regione Toscana, euro 419.707;

d) regione Emilia-Romagna, euro 166.582;

e) regione Lazio, euro 197.063;

f) regione Umbria, euro 270.441;

g) regione Campania, euro 448.306;

h) regione Sardegna, euro 200.559;

i) regione Friuli-Venezia Giulia, euro 97.030.

2. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono destinate per l'attivazione di interventi, prestazioni e sostegni non rientranti nell'offerta del territorio di riferimento e non possono essere utilizzate per spese di organizzazione.

3. Il monitoraggio delle risorse di cui al presente articolo si effettua nel rispetto degli Allegati 2-a, relativo al -monitoraggio annuale e 2-b, relativo al monitoraggio semestrale, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

Tavolo di coordinamento interistituzionale

1. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le istituzioni coinvolte nei procedimenti di sperimentazione di cui al presente regolamento e favorire la circolarità dei relativi dati, nonché per consentire la valutazione degli esiti del monitoraggio semestrale e proporre, ove necessario, le azioni correttive, è istituito, presso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, il Tavolo di monitoraggio della sperimentazione dei progetti di vita.

2. Il Tavolo, di cui al comma 1, è presieduto dal Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità o da un suo delegato, ed è composto da:

a) due rappresentanti del Ministro per le disabilità;

b) tre rappresentanti del Ministero della salute;

c) due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

e) un rappresentante di ciascuna delle Regioni nelle quali sono collocati i territori di cui all'articolo 2;

f) tre rappresentanti indicati da Anci Nazionale.

3. Il tavolo si riunisce dall'avvio della sperimentazione, con periodicità semestrale in occasione dei monitoraggi di cui all'articolo 4, nonché su richiesta del Presidente o della maggioranza dei componenti, e predispone con periodicità semestrale una relazione sull'esito del monitoraggio da trasmettere al Ministro per le disabilità, al ministro della salute e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e termina i lavori con le attività relative al secondo semestre dell'anno 2025.

4. Al Presidente e ai componenti del tavolo non spettano, per l'incarico, compensi, indennità, emolumenti, gettoni o altre utilità comunque denominate, né rimborsi delle spese.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Corte dei conti.

Roma, 12 novembre 2024

Il Ministro per le disabilità
LOCATELLI

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 3120

Allegato 1*

(art. 4, co. 1,2,3, modello di monitoraggio dell’andamento e degli esiti della sperimentazione)

Semestre	dal __ al __
Numero di istanze di progetto di vita	________
per persone di età < 18 anni	________
per persone di età >18 anni	________
di cui presentate al Comune	________
di cui presentate a un PUA	________
di cui presentate ad un altro punto di ricezione dell’istanza	________
Numero di progetti di vita sottoscritti	________
di cui relativi a procedimenti conclusi nei termini	________
di cui di nuova redazione	________
di cui per revisione di precedenti progetti individuali / di vita	________
di cui co-progettati con enti del terzo settore	________
Numero di istanze di progetto di vita per condizione di disabilità	________
sensoriale	________
motoria	________
intellettiva	________
psichica	________
Nel caso di disabilità plurime, indicare quella prevalente tra le seguenti:	________
sensoriale	________
motoria	________
intellettiva	________
psichica	________
Numero degli operatori sociali utilizzati nelle UVM di cui all’articolo 24, comma 2, del d.lgs. n.62/2024	________

Numero degli operatori sanitari e sociosanitari utilizzati al 31.12.2024 per le UVM di cui all'articolo 24, comma 4, lett. a), b), c), d), e) del d.lgs. n.62/2024	________			
Numero degli operatori sanitari e sociosanitari utilizzati al 31.12.2024 per le UVM di cui all'articolo 21 del DPCM 12 gennaio 2017	________			
Numero degli operatori sanitari e sociosanitari utilizzati al 31.12.2024 per le UVM delle Case di Comunità	________			
Numero degli operatori sanitari e sociosanitari utilizzati nelle UVM di cui all'articolo 24, comma 2, del d.lgs. n.62/2024	________			
Aree nelle quali sono stati determinati obiettivi di vita:				
apprendimento, socialità e affettività	**Sì**		**No**	
formazione, lavoro	**Sì**		**No**	
casa e habitat sociale	**Sì**		**No**	
salute	**Sì**		**No**	
Numero di progetti che prevedono misure di accomodamento ragionevole	________			
**Nella compilazione del modello di monitoraggio dovrà essere riportata la dicitura "< 3", in tutti i casi in cui, i valori frutto dell'aggregazione dovessero risultare minori di tre, al fine di scongiurare un possibile rischio di re-identificazione dell'interessato"*				

Allegato 2a

(art. 5, co. 2, modello di monitoraggio delle risorse finanziarie)

Ammontare del budget dei progetti sottoscritti nell'annualità _______

di cui a valere sul Fondo per l'implementazione dei progetti di vita _______

di cui quota affidata in autogestione _______

di cui derivanti dalla partecipazione volontaria della persona con disabilità ___

Allegato 2b

(art. 5, co. 2, modello di monitoraggio delle risorse finanziarie)

Ammontare del budget dei progetti sottoscritti nel semestre _______

di cui a valere sul Fondo per l'implementazione dei progetti di vita _______

di cui quota affidata in autogestione _______

di cui derivanti dalla partecipazione volontaria della persona con disabilità_______

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 2009, S.O. n. 245:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — Omissis

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Omissis.».

— La legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilità» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2021, n. 309.

— Si riportano gli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante: «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 2024, n. 111:

«Art. 31 *(Fondo per l'implementazione dei progetti di vita)*. — 1. Per l'implementazione dei progetti di vita che prevedono l'attivazione di interventi, prestazioni e sostegni non rientranti nelle unità di offerta del territorio di riferimento, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'implementazione dei progetti di vita, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è determinata in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 34.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono annualmente ripartite tra le regioni le risorse del Fondo, sulla base della rilevazione, effettuata entro il 28 febbraio di ogni anno, dei fabbisogni inerenti all'implementazione di cui al comma 1 dei progetti di vita del territorio. Nel periodo della sperimentazione di cui all'articolo 33, le risorse sono ripartite a livello nazionale, in proporzione alla popolazione residente. Con il medesimo

decreto sono stabilite le priorità di intervento, le modalità di erogazione e le modalità di monitoraggio e di controllo dell'adeguatezza delle prestazioni rese.

3. Le risorse del Fondo, che costituiscono comunque un limite di spesa per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo, sono integrative e aggiuntive rispetto alle risorse già destinate a legislazione vigente per le prestazioni e ai servizi in favore delle persone con disabilità che confluiscono nel budget di progetto.».

«Art. 33. — 1. Dal 1° gennaio 2025, anche al fine di assicurare il progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento, è avviata una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal Capo II del presente decreto. All'attuazione del presente comma, per gli anni 2024 e 2025, si provvede con le risorse indicate dall'articolo 9, comma 7.

2. Dal 1° gennaio 2025 è avviata una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo III del presente decreto. Allo svolgimento delle attività di cui al presente comma sono destinate le risorse di cui all'articolo 31, comma 1, che sono integrative e aggiuntive rispetto alle risorse già destinate a legislazione vigente per sperimentare prestazioni e servizi personalizzati, che confluiscono nel budget di progetto di cui all'articolo 28.

3. Le modalità per la procedura di sperimentazione di cui al comma 1, nonché la verifica dei suoi esiti, sono stabiliti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 novembre 2024, su iniziativa del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'INPS.

4. Le modalità per la procedura di sperimentazione di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse e il relativo monitoraggio sono stabiliti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su iniziativa dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Alle istanze di accertamento della condizione di disabilità, presentate nei territori coinvolti dalla sperimentazione entro la data del 31 dicembre 2024, si applicano le previgenti disposizioni.».

— Si riporta l'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2024, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 luglio 2024:

«Art. 9 *(Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno)*. — 1. Al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti indicati nella tabella di cui all'allegato B al presente decreto, coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di cui ai Capi II e III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ivi inclusi i docenti referenti per il sostegno, sono di seguito individuati i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attività di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto:

a) Brescia;

b) Catanzaro;

c) Firenze;

d) Forlì-Cesena;

e) Frosinone;

f) Perugia;

g) Salerno;

h) Sassari;

i) Trieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, di seguito denominato "Dipartimento", nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 7, svolge le attività di cui al comma 1:

a) avvalendosi di esperti, scelti tra personalità della scienza, del mondo universitario, delle associazioni del Terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti di disabilità, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel numero massimo di trenta, di cui cinque designati d'intesa con il Ministro della salute e cinque d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il predetto contingente è aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999;

b) avvalendosi dell'associazione Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., in qualità di società in house della predetta Presidenza ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) stipulando protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attività formative.

2-*bis*. All'attuazione delle disposizioni del comma 2, lettere *b)* e *c)*, si provvede nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Gli incarichi di cui al comma 2, lettera *a)*, cessano il 31 dicembre 2024. Con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono disciplinate le attività formative nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 del presente articolo e possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025 gli incarichi di cui al primo periodo del presente comma, anche rideterminando la misura dei compensi per i medesimi incarichi prevista dal comma 4, a valere sulle risorse del fondo di cui al citato articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024. Nell'ambito del numero massimo di esperti di cui al comma 2, lettera *a)*, possono essere conferiti incarichi a titolo gratuito.

4. Gli incarichi di cui al comma 3, primo periodo, sono retribuiti in misura proporzionata agli obiettivi assegnati, avuto riguardo ai titoli posseduti, alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro e complessivo di 600.000 euro per l'anno 2024 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione. Agli esperti è riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono soggetti al limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 120.000 euro per l'anno 2024. Agli incarichi non si applica il limite di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

5. Nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con riferimento alle attività formative relative all'anno 2024, il Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della società o delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma 2:

a) redige il sillabo delle attività formative e definisce i relativi obiettivi di apprendimento e contenuti;

b) eroga la formazione;

c) individua i materiali formativi da predisporre e diffondere;

d) definisce il cronoprogramma delle attività formative;

e) individua i destinatari delle attività formative tra chi cura i procedimenti di cui al comma 1 e, comunque, nel numero massimo di 2.500 unità;

f) realizza una piattaforma informatica a supporto delle attività formative.

5-*bis*. All'attuazione delle disposizioni del comma 5 si provvede nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024.

6. Per la partecipazione alle attività formative non sono previsti alcun compenso, indennità, emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono rimborsate ai partecipanti alle attività formative secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di euro 1 milione per l'anno 2024.

7. Per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e 6, è autorizzata la spesa pari a euro 5,54 milioni per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

7-*bis*. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, al fine di consentire, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, la sperimentazione di cui all'articolo 33 del citato decreto legislativo nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei princìpi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

7-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: "da adottare entro il 30 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro il 30 novembre 2025".

7-*quater*. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel periodo della sperimentazione di cui all'articolo 33, le risorse sono ripartite a livello nazionale, in proporzione alla popolazione residente";

b) all'articolo 33:

1) al comma 3, le parole: "e i territori coinvolti" sono soppresse;

2) al comma 4, e parole: "ed i territori coinvolti nella procedura" sono sostituite dalle seguenti: "per la procedura"».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti all'articolo 33 del citato decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti dell'articolo 9 del citato decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti al citato decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta l'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 recante: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 13 novembre 2000, S.O. n. 186:

«Art. 14 *(Progetto di vita delle persone con disabilità)*. — 1. Le persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono richiedere l'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, della legge 22 dicembre 2021, n. 227.».

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1992, S.O. n. 30.

Note all'art. 5:

— Per i riferimenti all'articolo 31 del citato decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 si veda nelle note alle premesse.

24G00213

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 dicembre 2024.

Emissione e corso legale della moneta in argento da 4 euro celebrativa dell'eccellenza italiana di Campari Group, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2025.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modifiazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'articolo 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 1, del suddetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'articolo 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto articolo 6-*bis*, comma 1, del del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 9/2024 del 25 novembre 2024, secondo cui la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta in argento da 4 euro celebrativa dell'eccellenza italiana di Campari Group, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2025;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta in argento;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in argento da 4 euro celebrativa dell'eccellenza italiana di Campari Group, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2025, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	4	32	925‰	±3‰	18 g	±5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Autore: Emanuele Ferretti.

Dritto: Al centro sono riproposte le linee eleganti e minimaliste del cannetté, design che caratterizza le nuove bottiglie. Sovrapposta, la scritta del marchio «CAMPARI» con la firma «Davide Campari Milano». Nel giro, in alto, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA».

Rovescio: Al centro è riproposto l'iconico manifesto con protagonista lo spiritello avvolto nella buccia d'arancia. Nel giro la scritta «BITTER CAMPARI»; in basso, a sinistra, la firma dell'ideatore del manifesto «Cappiello», la «R», identificativa della Zecca di Roma, e «2025», anno di emissione della moneta. A destra il valore nominale «4 Euro». In basso la firma dell'incisore «E. Ferretti». Moneta con elementi colorati.

Bordo: Godronatura spessa continua.

Art. 4.

La moneta in argento da 4 euro celebrativa dell'eccellenza italiana di Campari Group, in versione *proof* con elementi colorati, millesimo 2025, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2025.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Rovescio

Roma, 3 dicembre 2024

Il direttore generale dell'economia: SALA

24A06780

DECRETO 3 dicembre 2024.

Emissione e corso legale della moneta d'argento rodiato da 5 euro dedicata alla Serie «Canzoni italiane - Il Cielo», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2025.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 9/2024 del 25 novembre 2024, dal quale risulta che la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'argento rodiato da 5 euro dedicata alla Serie «Canzoni italiane - Il Cielo», in versione *fior di conio*, millesimo 2025;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta d'argento rodiato da 5 euro con elementi colorati, millesimo 2025;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento rodiato da 5 euro dedicata alla Serie «Canzoni italiane - Il Cielo», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2025, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
Argento rodiato	euro	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925‰	± 3‰	18 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Autore: Silvia Petrassi.

Dritto: Rappresentazione di un disco in vinile che riporta, al centro, il testo della canzone «IL CIELO», composta dal cantautore Renato Zero. In cerchio, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso, la firma dell'autore «Petrassi».

Rovescio: Come sfondo la veduta del cielo e del mare che hanno ispirato l'artista. Nel giro, in alto, la scritta «IL CIELO», titolo della canzone celebrata; al centro l'immagine stilizzata ed accennata di «Renato Zero» in una delle sue pose iconiche; a sinistra «5 Euro» valore nominale; a destra «2025», anno di emissione della moneta e «R», identificativo della Zecca di Roma. Moneta rodiata con elementi colorati.

Bordo: Godronatura spessa continua.

Art. 4.

La moneta d'argento rodiato da 5 euro dedicata alla Serie «Canzoni italiane - Il Cielo», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2025, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2025.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento rodiato, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2024

Il direttore generale dell'economia: SALA

24A06781

DECRETO 3 dicembre 2024.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da 20 euro celebrativa dei «Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026», in versione *proof*, millesimo 2025.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 secondo cui «Nelle more degli atti di organizzazione e di gestione funzionali all'attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Dipartimento dell'economia continua ad avvalersi dei corrispondenti uffici e servizi del Dipartimento del tesoro»;

Visto il verbale n. 9/2024 del 25 novembre 2024, secondo cui la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'oro da 20 euro celebrativa dei «Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026», in versione *proof*, millesimo 2025;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta d'oro;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'oro da 20 euro celebrativa dei «Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026», in versione *proof*, millesimo 2025, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi	Peso	
Oro	euro	mm	legale	legale	tolleranza
	20,00	22	999,9‰	7,776 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Silvia Petrassi;

dritto: al centro il logo ufficiale dei giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Nel giro, su di una decorazione a raggiera, la scritta «Repubblica italiana». Nel giro interno la scritta «GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI»;

rovescio: al centro il logo ufficiale della fiamma paralimpica che riporta la scritta «VIAGGIO DELLA FIAMMA PARALIMPICA». Sulla sinistra «20 EURO», valore nominale, mentre sulla destra la «R», identificativa della Zecca di Roma e «2025», anno di emissione della moneta. Nel giro, in basso a sinistra, la firma dell'autore «PETRASSI»;

bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

La moneta d'oro da 20 euro celebrativa dei «Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026», in versione *proof*, millesimo 2025, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2025.

Le modalità di cessione della suddetta moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto Rovescio

Roma, 3 dicembre 2024

Il direttore generale dell'economia: SALA

24A06782

DECRETO 4 dicembre 2024.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro dedicata alla «Lirica italiana: Teatro alla Scala - Norma di Bellini», in finitura *proof* con elementi colorati, millesimo 2025.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 secondo cui «Nelle more degli atti di organizzazione e di gestione funzionali all'attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Dipartimento dell'economia continua ad avvalersi dei corrispondenti uffici e servizi del Dipartimento del tesoro»;

Visto il verbale n. 8/2024 della riunione del 21 ottobre 2024 della Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato, tra l'altro, il bozzetto del rovescio della moneta d'argento da 5 euro dedicata alla «Lirica italiana: Teatro alla Scala - Norma di Bellini», in finitura *proof* con elementi colorati, millesimo 2025;

Visto il verbale n. 9/2024 del 25 novembre 2024, secondo cui la suddetta Commissione ha approvato, tra l'altro, il bozzetto del dritto della citata moneta d'argento;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 5 euro dedicata alla «Lirica italiana: Teatro alla Scala - Norma di Bellini», in finitura *proof* con elementi colorati, millesimo 2025, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Forma	Dimensioni	Titolo in millesimi		Peso	
Argento	euro	rettangolare	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00		26,3 x 35	925‰	± 3‰	18,00 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Autore: Annalisa Masini.

Dritto: Al centro, all'interno di una cornice di ispirazione ottocentesca, un prospetto del Teatro alla Scala di Milano con in basso il suo logo ufficiale. In alto la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso «R», identificativo della Zecca di Roma e «2025», anno di emissione della moneta. Sulla destra «AM», iniziale dell'incisore Annalisa Masini.

Rovescio: Al centro, all'interno di una cornice di ispirazione ottocentesca, è riprodotto il ritratto di Giuditta Pasta, prima cantante lirica ad interpretare la Norma al Teatro alla Scala, ad opera di François Gérard. In alto «CINQUE EURO», valore nominale; in basso le scritte «GIUDITTA PASTA» e «NORMA». Moneta con elementi colorati.

Bordo: Liscio.

Art. 4.

La moneta d'argento da 5 euro dedicata alla «Lirica italiana: Teatro alla Scala - Norma di Bellini», in finitura *proof* con elementi colorati, millesimo 2025, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2025.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Rovescio

Roma, 4 dicembre 2024

Il direttore generale dell'economia: SALA

24A06783

DECRETO 4 dicembre 2024.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da 50 euro dedicata alla Serie «Eccellenze italiane: Lamborghini», in versione *proof*, millesimo 2025.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 secondo cui «Nelle more degli atti di organizzazione e di gestione funzionali all'attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Dipartimento dell'economia continua ad avvalersi dei corrispondenti uffici e servizi del Dipartimento del tesoro»;

Visto il verbale n. 5/2024 della riunione del 18 giugno 2024 della commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, che ha approvato, tra l'altro, il bozzetto del dritto della moneta d'oro da 50 euro dedicata alla Serie «Eccellenze italiane: Lamborghini», in versione *proof*, millesimo 2025;

Visto il verbale n. 6/2024 del 21 agosto 2024 dal quale risulta che la suddetta commissione ha approvato, tra l'altro, il bozzetto del rovescio della citata moneta d'oro;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta d'oro;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'oro da 50 euro dedicata alla Serie «Eccellenze italiane: Lamborghini», in versione *proof*, millesimo 2025, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Forma	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
Oro	euro	esagonale	mm	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	50,00		32	900%	±1%	31,104 g	±5%

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Silvia Petrassi;

dritto: al cento è raffigurato il logo ufficiale della casa automobilistica. A destra «2025», anno di emissione della moneta, mentre a sinistra la firma dell'autore «S. Petrassi». La scritta «Repubblica italiana», divisa, rispettivamente, in alto ed in basso. Sullo sfondo riprodotto un tema che ripete una «Y» stesa, simbolo distintivo del design Lamborghini;

rovescio: raffigurazione di una veduta dello stabilimento della Lamborghini. In alto il valore nominale «50 Euro». Sulla destra «R», identificativo della Zecca di Roma ed in esergo la scritta «Automobili Lamborghini». Sullo sfondo riprodotto un tema che riprende un «Y» stesa, simbolo distintivo del design Lamborghini;

bordo: zigrinatura fine.

Art. 4.

La moneta d'oro da 50 euro dedicata alla Serie «Eccellenze italiane: Lamborghini», in versione *proof*, millesimo 2025, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2025.

Le modalità di cessione della suddetta moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto Rovescio

Roma, 4 dicembre 2024

Il direttore generale dell'economia: SALA

24A06784

DECRETO 4 dicembre 2024.

Emissione e corso legale della moneta d'oro da 20 euro celebrativa dei «Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026», in versione *proof*, millesimo 2025.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 secondo cui «Nelle more degli atti di organizzazione e di gestione funzionali all'attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Dipartimento dell'economia continua ad avvalersi dei corrispondenti uffici e servizi del Dipartimento del tesoro»;

Visto il verbale n. 9/2024 del 25 novembre 2024, secondo cui la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta d'oro da 20 euro celebrativa dei «Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026», in versione *proof*, millesimo 2025;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta d'oro;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'oro da 20 euro celebrativa dei «Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026», in versione *proof*, millesimo 2025, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi	Peso	
Oro	euro	mm	legale	legale	tolleranza
	20,00	22	999,9%	7,776 g	±5%

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Antonio Vecchio;

dritto: al centro il logo ufficiale dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Nel giro, su di una decorazione a raggiera, la scritta «Repubblica italiana». Nel giro interno la scritta «GIOCHI OLIMPICI INVERNALI»;

rovescio: al centro il logo ufficiale della fiamma olimpica che riporta la scritta «VIAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA». Sulla sinistra «20 Euro», valore nominale, mentre sulla destra la «R», identificativa della Zecca di Roma e «2025», anno di emissione della moneta. Nel giro, in basso a sinistra, «A. Vecchio», firma dell'autore;

bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

La moneta d'oro da 20 euro celebrativa dei «Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026», in versione *proof*, millesimo 2025, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2025.

Le modalità di cessione della suddetta moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto Rovescio

Roma, 4 dicembre 2024

Il direttore generale dell'economia: SALA

24A06785

DECRETO 6 dicembre 2024.

Emissione e corso legale della moneta in argento da 6 euro celebrativa dei «Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 - Tesero», in versione *proof*, millesimo 2025.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio-decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-*bis* («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il verbale n. 9/2024 del 25 novembre 2024, secondo cui la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato, tra l'altro, i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta in argento da 6 euro celebrativa dei «Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - Tesero», in versione *proof*, millesimo 2025;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta in argento;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in argento da 6 euro celebrativa dei «Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - Tesero», in versione *proof*, millesimo 2025, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi	Peso	
Argento	euro	mm	legale	legale	tolleranza
	6	38,61	999 ‰	31,104 g	± 5 ‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Autore: Silvia Petrassi.

Dritto: Al centro il logo ufficiale dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nel giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA».

Rovescio: Al centro il pittogramma ufficiale della specialità paralimpica dello sci di fondo. Nel giro la scritta «GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026», subito sotto ad arco la scritta «TESERO», ovvero la città che ospiterà le gare del suddetto sport. Sulla sinistra «6 Euro», valore nominale della moneta, mentre in basso, sempre sulla sinistra, la firma dell'autore «Petrassi». In basso «R», identificativo della Zecca di Roma e «2025», anno di emissione della moneta.

Bordo: Godronatura spessa continua.

Art. 4.

La moneta in argento da 6 euro celebrativa dei «Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - Tesero», in versione *proof*, millesimo 2025, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2025.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto

Rovescio

Roma, 6 dicembre 2024

Il direttore generale dell'economia: SALA

24A06786

DECRETO 6 dicembre 2024.

Attuazione delle disposizioni in materia di documentazione dei disallineamenti da ibridi.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il «Report OCSE 2015», denominato «*Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 - 2015 Final Report*» del 5 ottobre 2015;

Visto il «Report OCSE 2017», denominato «*Neutralising the Effects of Branch Mismatch Arrangements, Action 2*» del 27 luglio 2017;

Vista la direttiva 2016/1164/UE del Consiglio del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno;

Vista la direttiva 2017/952/UE del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva 2016/1164/UE relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi;

Visto il decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 di attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 (ATAD 1), recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno;

Vista la direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 (ATAD 2), recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 in tema di sanzioni amministrative tributarie;

Visto l'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, il quale ha introdotto all'art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 6, il comma 6-*bis*, il quale prevede che «In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica se, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa, indicata in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui al primo pe-

riodo ne dà apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 2»;

Visto l'art. 61, comma 2, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per assicurare l'immediata operatività delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Considerata la necessità di dare attuazione alla disposizione di cui all'art. 1, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la documentazione idonea a consentire la verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. Prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e dei relativi allegati, si intende per:

(a) «Decreto legislativo», il decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142;

(b) «Disallineamento da ibridi rilevante», uno dei disallineamenti indicati all'art. 6, comma 1, lettera *r)* e comma 2, all'art. 8, commi 3 e 5, all'art. 9 e all'art. 10 del decreto legislativo;

(c) «Disallineamento importato», la fattispecie di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo;

(d) «Disposizioni di contrasto agli ibridi», le disposizioni di cui al capo IV del decreto legislativo:

(e) «Documentazione», la documentazione di cui all'art. 4 del presente decreto;

(f) «Gruppo multinazionale», un gruppo di imprese associate residenti o stabilite in due o più Stati. Nel concetto di Gruppo multinazionale sono ricomprese anche le strutture che coinvolgono la sede centrale ed una o più stabili organizzazioni della stessa impresa;

(g) «Gruppo omogeneo», l'insieme delle transazioni rilevanti poste in essere nel corso del medesimo periodo di imposta con la medesima controparte o con differenti controparti, siano esse imprese associate o meno, e che presentano per il soggetto passivo effetti giuridici ed economici identici o sostanzialmente identici alle altre transazioni rilevanti del medesimo insieme, oltre che il medesimo trattamento ai fini del decreto legislativo;

(h) «Indici di rischio», gli elementi di pericolosità delineati nel Report OCSE 2015 alle raccomandazioni 10.1 e 10.2 nonché quelli individuati nell'Allegato C del presente decreto;

(i) «Legislazione anti-ibridi», una legislazione di recepimento della direttiva 2016/1164/UE del Consiglio del 12 luglio 2016 e della direttiva 2017/952/EU del Consiglio del 29 maggio 2018 o una legislazione di uno Stato non appartenente all'Unione europea volta a recepire le raccomandazioni OCSE contenute nel Report OCSE 2015 e nel Report OCSE 2017;

(j) «Periodo transitorio», il periodo compreso tra il 29 dicembre 2023, data di entrata in vigore del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso a tale data ovvero, se posteriore, il sesto mese successivo alla data di approvazione del presente decreto;

(k) «Report OCSE 2015», il rapporto OCSE «*Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 - 2015 Final Report*» del 5 ottobre 2015;

(l) «Report OCSE 2017», il rapporto OCSE «*Neutralising the Effects of Branch Mismatch Arrangements, Action 2*» del 27 luglio 2017;

(m) «Soggetto fiscalmente trasparente», una società o ente i cui componenti positivi e negativi di reddito sono considerati componenti positivi e negativi di reddito di un altro o di altri soggetti a norma delle leggi di almeno uno Stato;

(n) «Soggetto fiscalmente opaco», una società o ente che non è un Soggetto Fiscalmente Trasparente;

(o) «Soggetto passivo designato», il soggetto passivo residente o localizzato nel territorio dello Stato italiano designato dagli altri soggetti passivi ivi residenti o localizzati a presentare per loro conto la documentazione;

(p) «Soglia di materialità» per i soggetti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo disciplinato dal Titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, la soglia di materialità quantitativa e qualitativa concordata con l'Agenzia delle entrate relativa a una transazione rilevante e la soglia di materialità quantitativa e qualitativa concordata con l'Agenzia delle entrate relativa a un Gruppo omogeneo;

(q) «Transazione rilevante», un'operazione che genera o può ragionevolmente generare un Disallineamento da Ibridi Rilevante;

(r) «Transazione rilevante multipla (TRM)», un Gruppo omogeneo composto da almeno venti operazioni;

(s) «TUIR», il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

3. Ai fini del presente decreto, ove non diversamente disposto, si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo.

Art. 2.

Ambito soggettivo

1. La documentazione può essere predisposta da ogni soggetto passivo residente o localizzato in Italia.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la documentazione può essere predisposta dal soggetto passivo designato.

Art. 3.

Criteri di indagine

1. Al fine di identificare le transazioni rilevanti ed i gruppi omogenei deve essere esplicitato il percorso di analisi adottato volto ad accertare l'esistenza di un disallineamento da ibridi rilevante.

2. L'Allegato A individua le informazioni che la documentazione deve fornire per poter essere considerata idonea. L'Allegato B delinea la procedura che il soggetto passivo deve seguire al fine di identificare le transazioni rilevanti e i gruppi omogenei rispetto alla eventuale ricorrenza dei disallineamenti da ibridi rilevanti. L'adozione della procedura descritta nell'Allegato B, rende la documentazione idonea ai sensi dell'art. 1, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, se essa soddisfa le condizioni e i requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9.

Art. 4.

Struttura e contenuto della documentazione

1. La documentazione deve essere predisposta in relazione a ciascun periodo d'imposta e con riferimento ad ogni soggetto passivo.

2. Se la documentazione è predisposta dal soggetto passivo designato, essa deve essere articolata in modo tale da prevedere una sezione dedicata a ciascun soggetto passivo.

3. La documentazione contiene le informazioni relative al gruppo multinazionale e ai singoli soggetti passivi in esso inclusi e deve rispettare l'impostazione di cui all'allegato A del presente decreto.

4. Con riferimento ad ogni soggetto passivo, deve essere riportata la scheda informativa di cui all'Allegato A.

Art. 5.

Forma della documentazione

1. La documentazione deve essere redatta in lingua italiana.

2. La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante, o da un suo delegato, del soggetto passivo o del soggetto passivo designato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta a cui si riferisce la documentazione. Con riferimento al periodo di imposta in corso alla data del 29 dicembre 2023, la marca temporale deve essere apposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La firma elettronica con marca temporale di cui al comma 2 si considera, in ogni caso, tempestiva se apposta entro il termine di cui all'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

4. La documentazione deve essere predisposta in formato elettronico ed è consegnata all'amministrazione finanziaria entro il termine di cui all'art. 6, comma 1. La consegna della stessa in formato cartaceo non pregiudica l'applicazione dell'art. 1, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 se, entro un termine di tempo congruo assegnato dagli incaricati dell'attività di controllo, essa è resa disponibile in formato elettronico a cura del contribuente.

Art. 6.

Termini di consegna della documentazione

1. La consegna della documentazione all'amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro venti giorni lavorativi dalla richiesta di esibizione da parte della stessa amministrazione finanziaria.

2. Se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria emerge l'esigenza di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nella documentazione consegnata all'amministrazione finanziaria, le stesse devono essere fornite entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta. L'amministrazione finanziaria può concedere un ulteriore periodo di tempo, fino ad un massimo di sessanta giorni, sempreché compatibile con i termini di controllo.

3. Nell'ipotesi di cui all'art. 11, comma 2, la consegna della documentazione all'amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro il ventesimo giorno lavorativo successivo al termine fissato per la sua predisposizione.

Art. 7.

Efficacia della documentazione

1. Con riferimento ai disallineamenti da ibridi rilevanti in cui il soggetto passivo è parte diretta, gli effetti di cui all'art. 1, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si producono unicamente con riferimento alle singole transazioni rilevanti e ai gruppi omogenei riportati nella documentazione, se quest'ultima soddisfa le condizioni e i requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9.

2. La mancata indicazione nella documentazione di una transazione rilevante o la non idoneità della sua rappresentazione all'interno della documentazione non determina l'inefficacia della documentazione con riferimento alle altre transazioni rilevanti ivi riportate se, con riferimento a queste ultime transazioni, sono soddisfatti le condizioni e i requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9.

3. Per i soggetti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo disciplinato dal Titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, gli effetti di cui all'art. 1, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si producono anche con riferimento alle transazioni rilevanti e ai gruppi omogenei di valore inferiore alla soglia di materialità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano solo se il soggetto passivo adempie agli obblighi di cui al punto 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. 101573, del 26 maggio 2017, attraverso l'evidenza, nella mappa dei rischi fiscali di cui all'art. 4, comma 1, lettera c-*bis*), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, dell'esistenza di processi aziendali idonei a identificare, rispetto ai disallineamenti da ibridi rilevanti diversi dai disallineamenti importati, le transazioni rilevanti e i gruppi omogenei.

4. Con riferimento ai disallineamenti importati, gli effetti di cui all'art. 1, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 si producono se è dimostrata la sussistenza di un processo interno di valutazione che rispetti le condizioni e i requisiti di cui all'art. 3 e se la documentazione soddisfa le condizioni e i requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9.

5. Per i soggetti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo disciplinato dal Titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, gli effetti di cui al comma 4 del presente articolo si producono anche con riferimento alle transazioni rilevanti e ai gruppi omogenei di valore inferiore alla soglia di materialità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano solo se il soggetto passivo adempie agli obblighi di cui al punto 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. 101573, del 26 maggio 2017, attraverso l'evidenza, nella mappa dei rischi fiscali di cui all'art. 4, comma 1, lettera c-*bis*), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, dell'esistenza di processi aziendali idonei a identificare, rispetto ai disallineamenti importati, le transazioni rilevanti e i gruppi omogenei.

Art. 8.

Estensione e condizioni di efficacia della documentazione

1. La documentazione produce effetti esclusivamente per il periodo d'imposta cui si riferisce e deve essere conservata fino al termine di decadenza per l'accertamento di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La consegna della documentazione nel corso di attività di controllo non vincola l'amministrazione finanziaria all'applicazione dell'art. 1, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 se:

(a) la stessa non presenta, rispetto alle fattispecie indicate, contenuti informativi completi e conformi alle disposizioni del presente decreto, ivi compresa la firma elettronica con marca temporale;

(b) le informazioni fornite nella documentazione non corrispondono in tutto o in parte al vero.

3. Le omissioni o inesattezze parziali non suscettibili di compromettere l'analisi degli organi di controllo non costituiscono causa ostativa all'applicazione dell'art. 1, comma 6-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. Se la documentazione viene consegnata in sede di accesso, ispezione o verifica, il giudizio in merito ai commi 2 e 3 deve essere effettuato dagli addetti al controllo e, in caso di giudizio negativo, essere specificamente motivato. Rimane comunque fermo il potere dell'ufficio competente di valutare criticamente tale giudizio ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.

5. L'amministrazione finanziaria non utilizza le informazioni contenute nella documentazione idonea per scopi diversi da quelli istituzionalmente riconducibili all'attività di controllo.

6. Resta ferma la facoltà di presentare la documentazione con riguardo a una parte delle transazioni rilevanti e delle transazioni rilevanti multiple. In tal caso, la disciplina di cui all'art. 1, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applica con esclusivo riguardo alle transazioni rilevanti e alle transazioni rilevanti multiple riportate nella documentazione.

Art. 9.

Comunicazione del possesso della documentazione idonea

1. I soggetti che hanno predisposto la documentazione devono darne comunicazione all'Agenzia delle entrate con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta a cui si riferisce la documentazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.

3. Per i soggetti che predispongono la documentazione relativa a uno o più periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la comunicazione all'Agenzia delle entrate deve essere effettuata con la presentazione del modello della dichiarazione dei redditi approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate successivamente alla medesima data.

Art. 10.

Assenza o inidoneità della documentazione

1. L'assenza o l'inidoneità della documentazione non possono essere considerate in quanto tali elementi a favore della sussistenza di un disallineamento da ibridi rilevante.

Art. 11.

Predisposizione della documentazione per i periodi di imposta anteriori a quello in corso al 29 dicembre 2023 e relativi effetti premiali

1. La documentazione relativa a uno o più periodi di imposta anteriori a quello in corso al 29 dicembre 2023, produce gli effetti di cui all'art. 1, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, se essa è predisposta, con data certa, entro il termine finale del periodo transitorio, soddisfa le condizioni e i requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 e, anteriormente al 29 dicembre 2023, non è stata constatata una violazione delle disposizioni di contrasto agli ibridi in relazione alle transazioni rilevanti o ai gruppi omogenei inclusi nella documentazione e non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrativa di accertamento aventi ad oggetto le medesime transazioni delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza.

Art. 12.

Rapporto con la procedura di adempimento collaborativo disciplinato dal Titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128

1. Per i soggetti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo disciplinato dal Titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, la predisposizione, corretta

e tempestiva, della documentazione e la tempestiva comunicazione del suo possesso all'Agenzia delle entrate, costituiscono il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione e trasparenza previsti dal paragrafo 3.2, compresi quelli di cui al punto 3.2, lettera *d)*, n. *iii)*, del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. 101573, del 26 maggio 2017.

2. Per le transazioni rilevanti e i gruppi omogenei di valore inferiore alla soglia di materialità, costituisce corretto adempimento degli obblighi di comunicazione e trasparenza previsti dal paragrafo 3.2, compresi quelli di cui al punto 3.2, lettera *d)*, n. *iii)*, del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. 101573, del 26 maggio 2017, l'inserimento nella mappa dei rischi fiscali, di cui all'art. 4, comma 1, lettera c-*bis*), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, di presidi idonei a identificare, misurare e gestire i rischi connessi alle transazioni rilevanti e ai gruppi omogenei.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. Per i soggetti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo disciplinato dal Titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in assenza dell'accordo con l'Agenzia delle entrate in merito all'identificazione della soglia di materialità, la stessa è assunta in misura pari a un quarto della soglia di cui al punto 4.4. del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 101573, del 26 maggio 2017, per ciascuna transazione rilevante.

2. La soglia determinata ai sensi del comma 1 perde efficacia a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al momento dell'accordo indicato all'art. 1, comma 1, lettera *p)*.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. In deroga a quanto indicato all'art. 3, comma 2, per i periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli effetti di cui all'art. 1, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 si producono se il processo di analisi adottato è comunque idoneo a identificare le transazioni rilevanti ed i gruppi omogenei e la eventuale esistenza dei disallineamenti da ibridi rilevanti e la documentazione soddisfa le condizioni e i requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2024

Il Vice Ministro: LEO

ALLEGATO *A*

STRUTTURA DELLA DOCUMENTAZIONE

Con riferimento al Gruppo Multinazionale e a ciascun soggetto passivo devono essere riportate le seguenti informazioni desumibili dalla relativa titolazione e dalle ulteriori eventuali indicazioni apposte tra parentesi quadre.

1. INFORMAZIONI RELATIVE AL GRUPPO MULTINAZIONALE

1.1 Gruppo Multinazionale

[la Documentazione deve fornire una descrizione della struttura organizzativa del gruppo attraverso schede illustrative e diagrammi di sintesi atti a rappresentare l'assetto giuridico e partecipativo del Gruppo Multinazionale e l'ubicazione geografica delle entità locali]

1.2 Imprese del Gruppo Multinazionale

[la Documentazione deve contenere una elencazione delle imprese associate facenti parte del Gruppo Multinazionale con individuazione, per ciascuna impresa, dei rispettivi azionisti, del luogo di costituzione dello Stato o degli Stati di residenza ai fini fiscali]

1.3 Qualificazione fiscale dell'impresa diversa da una stabile organizzazione nella prospettiva del suo Stato di costituzione o di residenza fiscale e dello Stato di residenza dei suoi soci o investitori

[in questo paragrafo deve essere riportata la qualificazione fiscale dell'impresa (trasparente o opaca) sia nel suo Stato di costituzione o di residenza sia nella prospettiva degli Stati di residenza fiscale dei suoi soci o investitori]

1.4 Stabile organizzazione

[la Documentazione deve contenere la puntuale indicazione delle stabili organizzazioni delle imprese del Gruppo Multinazionale con indicazione del riconoscimento o del mancato riconoscimento dell'esistenza di ciascuna stabile organizzazione nello Stato di residenza della impresa e nello Stato di localizzazione della stabile organizzazione]

1.5 Consolidato fiscale

[la Documentazione deve indicare, per ciascuna giurisdizione in cui opera il gruppo, l'eventuale applicazione di un regime di consolidato fiscale e le imprese ad esso partecipanti]

2. SOGGETTO PASSIVO

2.1 Dati identificativi del soggetto passivo

[se la Documentazione è presentata dal Soggetto Passivo Designato oltre ai suoi dati identificativi debbono essere riportati i dati identificativi dei soggetti passivi per i quali la Documentazione è presentata]

2.2 Residenza ai fini fiscali

[in questo paragrafo devono essere riportati gli Stati di residenza fiscale del soggetto passivo]

2.3 Qualificazione fiscale del soggetto passivo diverso da una stabile organizzazione nella prospettiva italiana e degli Stati esteri di residenza dei suoi soci o investitori

[in questo paragrafo deve essere riportata la qualificazione fiscale del soggetto passivo (trasparente o opaco) sia nella prospettiva italiana e sia nella prospettiva degli Stati esteri di residenza fiscale dei suoi soci o investitori]

2.4 Riconoscimento di una stabile organizzazione localizzata in Italia

[in questo paragrafo deve essere indicato se la stabile organizzazione è una stabile organizzazione disconosciuta nello Stato di residenza della casa madre]

2.5 Riconoscimento di una stabile organizzazione localizzata all'estero

[in questo paragrafo deve essere indicato se la stabile organizzazione è una stabile organizzazione disconosciuta nella prospettiva italiana]

3. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

[In questo paragrafo deve essere fornita una descrizione del processo interno di rilevazione e valutazione delle Transazioni Rilevanti adottato dal Gruppo Multinazionale]

4. TRANSAZIONI RILEVANTI

[In questo paragrafo con riferimento a ciascuna Transazione Rilevante debbono essere riportate le seguenti informazioni]

5. TRANSAZIONE RILEVANTE N. [•]

[Ogni Transazione Rilevante deve essere numerata in ordine progressivo]

5.1 Elemento soggettivo della Transazione Rilevante

[Il soggetto passivo deve indicare i soggetti coinvolti nella Transazione Rilevante e distinguere:

Transazione Rilevante tra imprese associate;

Transazione Rilevante tra imprese non associate.]

5.2 Fattispecie di Disallineamento da Ibridi Rilevante di riferimento

[Il soggetto passivo deve indicare a quale fattispecie di possibile Disallineamento da Ibridi Rilevante, in base alla tassonomia riportata all'art. 1, è da riferire la Transazione Rilevante]

5.3 Analisi, identificazione e reazioni in relazione al Disallineamento da Ibridi Rilevante

[Con riferimento ad ogni Transazione Rilevante deve essere fornita una descrizione puntuale:

(a) delle sue caratteristiche giuridiche;

(b) del suo trattamento tributario negli Stati di residenza o localizzazione dei soggetti passivi e delle controparti coinvolte. Nei casi di possibili Disallineamenti da Ibridi Rilevanti, caratterizzati da un disallineamento del tipo di «deduzione senza inclusione», è sufficiente dare evidenza dell'inclusione del componente positivo di reddito nella giurisdizione del beneficiario. In tutti i casi, è sufficiente dare evidenza dell'applicazione della reazione primaria ovvero, al ricorrere delle relative condizioni, dell'applicazione della reazione secondaria;

(c) della configurabilità di un Disallineamento da Ibridi Rilevante ovvero delle ragioni circa la non configurabilità di un Disallineamento da Ibridi Rilevante;

(d) dei componenti di reddito che possono determinare l'insorgere di un Disallineamento da Ibrido Rilevante in un successivo periodo di imposta o il recupero di una reazione operata in un precedente periodo di imposta;

(e) del processo di analisi seguito].

5.4 Evidenze documentali

[Documentazione a supporto delle attività di cui al punto 5.3].

6. TRANSAZIONE RILEVANTE MULTIPLA

[Per ciascuna Transazione Rilevante Multipla il contribuente può alternativamente (i) applicare la disciplina di cui al punto 5 che precede con riferimento a ciascuna delle Transazioni Rilevanti costituenti il Gruppo Omogeneo ovvero (ii) fornire le seguenti informazioni avendo a riferimento la Transazione Rilevante Multipla unitariamente considerata]

6.1 Descrizione della Transazione Rilevante Multipla

[Il soggetto passivo deve fornire una descrizione degli effetti giuridici e di rappresentazione nel suo bilancio rilevanti ai fini della corretta applicazione delle Disposizioni di Contrasto agli Ibridi alla Transazione Rilevante Multipla]

6.2 Elemento soggettivo della Transazione Rilevante Multipla

[Il soggetto passivo deve distinguere tra:

Transazione Rilevante Multipla intercorsa tra imprese associate;

Transazione Rilevante Multipla intercorsa tra imprese non associate]

6.3 Analisi, identificazione e reazioni in relazione al Disallineamento da Ibridi Rilevante

[Con riferimento ad ogni Transazione Rilevante Multipla deve essere fornita:

(a) una elencazione delle Transazioni Rilevanti ricomprese nel Gruppo Omogeneo che forma la Transazione Rilevante Multipla (ogni Transazione Rilevante deve essere numerata in ordine progressivo);

(b) la descrizione dei suoi effetti legali e di rappresentazione in bilancio per il soggetto passivo;

(c) la descrizione del suo trattamento tributario applicato in ciascuno degli Stati di residenza o localizzazione dei soggetti passivi e delle controparti coinvolte. Nei casi di Disallineamento da Ibridi Rilevanti caratterizzati da un disallineamento del tipo di «deduzione senza inclusione», è sufficiente dare evidenza dell'inclusione del componente positivo di reddito nella giurisdizione del beneficiario. In tutti i casi, è sufficiente dare evidenza dell'applicazione della reazione primaria ovvero, al ricorrere delle relative condizioni, dell'applicazione della reazione secondaria;

(d) la spiegazione dei motivi della configurabilità di un Disallineamento da Ibridi Rilevante ovvero delle ragioni circa la non configurabilità di un Disallineamento da Ibridi Rilevante;

(e) l'indicazione dei componenti di reddito che possono determinare l'insorgere di un Disallineamento da Ibrido Rilevante in un successivo periodo di imposta o il recupero di una reazione operata in un precedente periodo di imposta.

(f) la descrizione del processo di analisi seguito].

6.4 Evidenze documentali

[Con riferimento a ciascuna fattispecie di Transazione Rilevante Multipla il soggetto passivo deve predisporre la documentazione riguardante le informazioni di cui al punto 5.3 con riferimento ad un campione formato dalle cinque operazioni di maggior valore appartenenti al Gruppo Omogeneo]

ALLEGATO *B*

1. LINEE GUIDA RIGUARDANTI L'ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DI UN DISALLINEAMENTO DA IBRIDI «DIRETTO»

1.1. Deduzione senza inclusione - Componenti negativi di reddito sostenuti dal soggetto passivo

1.1.1. Con riferimento ad una Transazione Rilevante o ad una Transazione Rilevante Multipla, occorre:

(a) individuare la natura del componente negativo di reddito;

(b) identificare eventuali imprese associate residenti o localizzate in uno Stato diverso dall'Italia che considerano il componente negativo di reddito come un componente negativo di reddito secondo la legge del proprio Stato;

(c) identificare il beneficiario o i beneficiari nei rispettivi Stati di residenza o localizzazione;

(d) individuare il trattamento fiscale del componente negativo di reddito in capo al beneficiario o ai beneficiari nei rispettivi Stati di residenza o localizzazione;

(e) appurare se lo Stato del beneficiario consideri il beneficiario come Soggetto Fiscalmente Trasparente ai fini fiscali e i dettagli dei suoi soci o investitori, il loro rispettivo Stato di residenza, e individuare il trattamento fiscale accordato da tali Stati al beneficiario (Soggetto Fiscalmente Trasparente o Soggetto Fiscalmente Opaco);

(f) appurare se lo Stato del beneficiario consideri il componente negativo (*rectius*, positivo) di reddito come ricevuto o conseguito nell'eser-

cizio di un'attività commerciale attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato, con verifica del riconoscimento o meno dell'esistenza della stabile organizzazione da parte dello Stato in cui essa è localizzata;

(g) appurare se il pagatore detenga una stabile organizzazione in altro Stato e se il componente negativo di reddito sia in tale altro Stato imputato a detta stabile organizzazione;

(h) appurare se il pagatore o il beneficiario siano inclusi in un regime di consolidamento fiscale nel proprio Stato di residenza o localizzazione;

(i) individuare l'ammontare della deduzione eccedente, ossia la maggiore deduzione dei componenti negativi disconosciuti rispetto a quelli positivi a doppia inclusione in ciascun periodo di imposta (eccesso di deduzione) potenzialmente compensabili con redditi non a doppia inclusione;

(j) individuare l'ammontare della quota di eccesso di deduzione compensata nello Stato del pagatore con redditi non a doppia inclusione, con rilevazione dell'utilizzo a fronte del reddito a doppia inclusione o meno. In caso di mancata compensazione o di compensazione parziale nello Stato del pagatore individuare l'ammontare rinviato;

(k) individuare i componenti di reddito che possono determinare il recupero di una reazione operata in un precedente periodo di imposta.

1.1.2. Con riferimento a una Transazione Rilevante o a una Transazione Rilevante Multipla è, inoltre, necessario:

(a) individuare il perimetro della Transazione Rilevante o della Transazione Rilevante Multipla secondo la categoria delle transazioni intercorse tra imprese associate o tra imprese non associate;

(b) individuare la tipologia del Disallineamento da Ibridi Rilevante;

(c) individuare e documentare le reazioni attuate negli Stati coinvolti nella Transazione Rilevante o nella Transazione Rilevante Multipla con indicazione della reazione (risposta primaria o secondaria) nonché la misura della reazione;

(d) qualora non sia stata attuata alcuna reazione, appurare le ragioni sottese a tale decisione.

1.2. Deduzione senza inclusione - Componenti positivi di reddito conseguiti dal soggetto passivo

1.2.1. Il soggetto passivo deve acquisire le informazioni idonee a identificare pagamenti da esso ricevuti o che si ritiene siano stati da esso ricevuti da parte di un'impresa associata residente o localizzata in uno Stato diverso dall'Italia, da una sua stabile organizzazione all'estero, ovvero da parte di un soggetto terzo ovunque residente o localizzato che determinano o possono determinare un Disallineamento da Ibridi Rilevante.

1.2.2. Le informazioni e le rappresentazioni rilevanti sono quelle indicate ai punti 1.1.1 e 1.1.2 con i necessari aggiustamenti legati alla circostanza che, in questo caso, l'Italia rappresenta lo Stato (o uno degli Stati) del beneficiario.

1.3. Doppia deduzione - Componenti negativi di reddito sostenuti dal soggetto passivo

1.3.1. Con riferimento ad una Transazione Rilevante o ad una Transazione Rilevante Multipla, occorre:

(a) individuare la natura del componente negativo di reddito sostenuto da un soggetto passivo;

(b) identificare l'investitore o gli investitori ovverosia l'impresa o le imprese associate residenti o localizzate in uno Stato diverso dall'Italia che considerano il componente negativo di reddito sostenuto dal soggetto passivo pagatore come un componente negativo di reddito secondo la legge del proprio Stato di residenza o localizzazione;

(c) identificare lo Stato di residenza o localizzazione dell'investitore o degli investitori;

(d) appurare se lo Stato dell'investitore consideri il soggetto passivo pagatore come Soggetto Fiscalmente Trasparente ai fini fiscali (entità ibrida diretta), stabile organizzazione (con individuazione del regime di eliminazione della doppia imposizione giuridica ad essa applicato dallo Stato dell'investitore), soggetto sottoposto ad un regime di trasparenza che produce effetti analoghi al consolidato mondiale di cui agli articoli 130 e successivi del TUIR o soggetto residente ai fini fiscali nel suo territorio (entità con doppia residenza fiscale);

(e) individuare il trattamento fiscale del componente negativo di reddito in capo all'investitore nel suo Stato di residenza o localizzazione;

(f) appurare se il pagatore o l'investitore siano inclusi in un regime di consolidamento fiscale nel proprio Stato di residenza o localizzazione;

(g) individuare l'ammontare della doppia deduzione potenziale, ossia la maggiore deduzione dei componenti negativi rispetto a quelli positivi a doppia inclusione per il rilevante periodo di imposta (eccesso di deduzione);

(h) individuare l'ammontare della quota di eccesso di deduzione compensata nello Stato del pagatore con redditi non a doppia inclusione, con rilevazione dell'utilizzo a fronte del reddito a doppia inclusione o meno. In caso di mancata compensazione o di compensazione parziale nello Stato del pagatore individuare l'ammontare rinviato;

(i) individuare i componenti di reddito che possono determinare il recupero di una reazione operata in un precedente periodo di imposta.

1.3.2. Doppia deduzione - Con riferimento a una Transazione Rilevante o a una Transazione Rilevante Multipla è, inoltre, necessario:

(a) individuare il perimetro della Transazione Rilevante o della Transazione Rilevante Multipla secondo la categoria delle transazioni intercorse tra imprese associate o tra imprese non associate;

(b) individuare la tipologia del Disallineamento da Ibridi Rilevante;

(c) individuare e documentare le reazioni attuate negli Stati coinvolti nella Transazione Rilevante o nella Transazione Rilevante Multipla con indicazione della reazione (reazione primaria o secondaria) nonché la misura della reazione;

(d) qualora non sia stata attuata alcuna reazione, appurare le ragioni sottese a tale decisione.

1.4. Doppia deduzione - Componenti negativi di reddito sostenuti dal soggetto passivo investitore

1.4.1. Il soggetto passivo investitore deve acquisire le informazioni idonee a identificare i componenti negativi di reddito derivanti da una entità fiscalmente residente in uno Stato diverso dall'Italia considerata come Soggetto Fiscalmente Trasparente ai fini fiscali italiani, stabile organizzazione (con individuazione del regime di eliminazione della doppia imposizione giuridica ad essa applicato dallo Stato dell'investitore), soggetto sottoposto ad un regime del consolidato mondiale di cui agli articoli 130 e successivi del TUIR o soggetto residente ai fini fiscali in Italia.

1.4.2. Le informazioni e le rappresentazioni rilevanti sono quelle indicate ai punti 1.3.1. e 1.3.2. con i necessari aggiustamenti legati alla circostanza che, in questo caso, l'Italia rappresenta lo Stato dell'investitore.

2. LINEE GUIDA RIGUARDANTI L'ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DI UN DISALLINEAMENTO DA IBRIDI IMPORTATO

2.1 Il soggetto passivo acquisisce, dall'ufficio fiscale della società di vertice del Gruppo Multinazionale di appartenenza, le informazioni idonee a identificare i componenti negativi di reddito sostenuti a favore di un'impresa associata, che determinano o possono determinare un Disallineamento Importato.

2.2 Procedura per la individuazione di un Disallineamento da Ibridi Rilevante che genera un effetto di deduzione senza inclusione:

(a) identificazione di ciascun componente negativo di reddito sostenuto da un'impresa associata non residente o localizzata in Italia (pagatore) a favore di un'altra impresa associata (beneficiario) residente o localizzata in uno Stato diverso da quello del pagatore, in relazione al quale:

(i) il componente negativo di reddito abbia dato origine ad un componente negativo di reddito per il pagatore in un periodo d'imposta che si è concluso nel medesimo periodo d'imposta oggetto di analisi;

(ii) il componente negativo di reddito non sia stato incluso nella base imponibile del beneficiario.

[Con riferimento ai componenti negativi di reddito derivanti da una Transazione Rilevante Multipla, l'analisi *sub* (i) e (ii) deve essere condotta per ciascuno Stato in cui lo strumento finanziario riconducibile alla Transazione Rilevante Multipla è commercializzato.]

(b) Con riferimento a ciascun componente negativo di reddito *sub a)*, è necessario reperire tutte le informazioni utili al fine di determinare se esso abbia generato un Disallineamento da Ibridi Rilevante. Tali informazioni includono:

(i) una descrizione della natura del componente negativo di reddito;

(ii) l'identificazione del/i soggetto/i che ha/hanno sostenuto il componente negativo di reddito;

(iii) l'identificazione del/i soggetto/i che ha ricevuto/hanno il componente negativo (*rectius*, positivo) di reddito;

(iv) l'ammontare del componente negativo di reddito in capo al pagatore in un periodo d'imposta che si è concluso nel medesimo periodo d'imposta oggetto di analisi;

(v) l'ammontare del componente negativo di reddito incluso nella base imponibile del beneficiario;

(vi) se lo Stato di residenza del beneficiario qualifica quest'ultimo come Soggetto Fiscalmente Trasparente, i dettagli del socio/investitore diretto o indiretto e i Paesi che considerano il beneficiario come Soggetto Fiscalmente Trasparente;

(vii) se lo Stato del beneficiario considera il componente negativo di reddito come conseguito nell'esercizio di un'attività commerciale attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato, i dettagli della stabile organizzazione ed il suo riconoscimento secondo la legge dello Stato di residenza della casa madre e dello Stato di localizzazione della stabile organizzazione;

(viii) se lo Stato del beneficiario assoggetta ad imposizione in capo ai soci o investitori diretti o indiretti del beneficiario i redditi o i profitti da quest'ultimo ricevuti, i dettagli dei soci/investitori diretti o indiretti;

(ix) se il pagatore o il beneficiario sono soggetti ad una disciplina sulle *controlled foreign companies*, i dettagli di ogni soggetto assoggettato a tale regime;

(x) la ragione per cui tali pagamenti(1) non sono stati inclusi nella base imponibile del beneficiario, compresa una descrizione del trattamento fiscale accordato al componente negativo di reddito in tutti gli Stati rilevanti;

(xi) nell'ipotesi in cui dall'analisi delle informazioni sopra indicate il soggetto passivo giunga alla conclusione che non sia stato integrato alcun Disallineamento da Ibridi Rilevante, è necessario tenere evidenza del percorso logico-giuridico che ha condotto a tale conclusione.

2.3 Procedura per l'individuazione di un Disallineamento da Ibridi Rilevante che genera un effetto di doppia deduzione:

(a) identificazione dei pagamenti effettuati da ciascuna impresa associata non residente o localizzata in Italia in relazione ai quali:

(i) il pagamento abbia dato origine ad un componente negativo di reddito per il pagatore, non residente o localizzato in Italia, in un periodo d'imposta che si è concluso nel medesimo periodo d'imposta oggetto di analisi;

(ii) il pagamento abbia dato origine ad un componente negativo di reddito per l'investitore, non residente o localizzato in Italia, in un periodo d'imposta che si è concluso nel medesimo periodo d'imposta oggetto di analisi.

Con riferimento ai pagamenti derivanti da una Transazione Rilevante Multipla, l'analisi *sub* (i) e (ii) deve essere condotta per ciascuno Stato in cui lo strumento finanziario riconducibile alla Transazione Rilevante Multipla è commercializzato.

(b) Per ciascun componente negativo di reddito individuato *sub a)*, è necessario reperire tutte le informazioni necessarie al fine di stabilire se tali componenti negativi di reddito abbiano determinato un Disallineamento da Ibridi Rilevante in uno Stato diverso rispetto all'Italia. Tali informazioni includono:

(i) una descrizione della natura dei componenti negativi di reddito;

(ii) l'identificazione del pagatore;

(iii) l'identificazione dell'investitore;

(iv) l'ammontare dei pagamenti che danno origine ad un componente negativo di reddito per il pagatore in un periodo d'imposta che si è concluso nel medesimo periodo d'imposta oggetto di analisi nel primo Stato;

(v) l'ammontare dei pagamenti che danno origine ad un componente negativo di reddito per l'investitore in un periodo d'imposta che si è concluso nel medesimo periodo d'imposta oggetto di analisi nel secondo Stato;

(vi) la ragione per cui tali pagamenti hanno dato origine ad un componente negativo di reddito in più Stati, compresa una descrizione del trattamento fiscale dei pagamenti in tutti gli Stati rilevanti.

(c) nell'ipotesi in cui, dall'analisi delle informazioni sopra indicate, il soggetto passivo giunga alla conclusione che non sia stato integrato alcun Disallineamento da Ibridi Rilevante, è necessario tenere evidenza del percorso logico-giuridico che ha condotto a tale conclusione.

2.4 Se l'analisi effettuata sulla base delle informazioni raccolte *sub* (2.2) e (2.3) conduce alla rilevazione di un possibile Disallineamento da Ibridi Rilevante, il soggetto passivo deve richiedere alla società di vertice del Gruppo Multinazionale le informazioni necessarie per quantificare l'ammontare dell'eventuale Disallineamento da Ibridi Rilevante generato in qualsivoglia Stato coinvolto nel componente negativo di reddito rilevante.

(a) Le informazioni richieste devono includere:

(i) l'individuazione dell'ammontare di reddito o profitto, connesso al Disallineamento da Ibridi Rilevante, che è stato incluso nella base imponibile di più di uno Stato;

(ii) nel caso in cui sia integrata la condizione *sub* (i), è necessario fornire tutte le informazioni volte a stabilire se tale reddito sia un reddito a doppia inclusione che può essere utilizzato per ridurre l'ammontare della reazione che dovrebbe essere applicata per neutralizzare il disallineamento da ibridi. Tali informazioni devono includere:

(1) l'identificazione dell'impresa associata che ha incluso il reddito o profitto nella sua base imponibile nel suo Stato di residenza o localizzazione ed il relativo ammontare;

(2) l'identificazione dell'impresa associata, diversa da quella indicata *sub* (1), che ha incluso il reddito o profitto nella sua base imponibile nel suo Stato di residenza o localizzazione ed il relativo ammontare;

(3) individuazione del reddito o profitto a doppia inclusione e la ragione sottesa alla sua inclusione nella base imponibile di entrambe le imprese indicate *sub* (1) e (2).

(b) Nell'ipotesi in cui, dall'analisi delle informazioni sopra indicate, il soggetto passivo giunga alla conclusione che sia stato integrato un Disallineamento da Ibridi Rilevante, il soggetto passivo richiede alla società di vertice del Gruppo Multinazionale le ulteriori informazioni necessarie per rilevare l'esistenza di un Disallineamento Importato e per determinarne l'ammontare.

(c) Le informazioni richieste di cui alla lettera *b)* devono essere adeguate per:

(i) identificare la transazione o la serie di transazioni intercorse tra il soggetto passivo ed altre imprese associate attraverso il quale o le quali il flusso finanziario originato dal soggetto passivo è giunto, in tutto o in parte, all'impresa associata che ha posto in essere il Disallineamento da Ibridi Rilevante.

La transazione o la serie di transazioni rilevanti sono unicamente quelle che generano componenti di reddito:

(1) deducibili per il pagatore;

(2) inclusi nella base imponibile del beneficiario.

(ii) individuare per ogni transazione o serie di transazioni *sub* (i):

(1) il pagatore;

(2) il beneficiario;

(3) l'ammontare e la data di rilevazione del componente negativo di reddito;

(1) Il termine «pagamento», ovunque ricorra, si intende riferito alla definizione di componente negativo di reddito, come individuata dall'art. 6, comma 1, lettera z, del decreto legislativo.

(4) l'ammontare del componente negativo di reddito in capo al pagatore;

(5) l'ammontare del componente positivo di reddito in capo al beneficiario;

(6) lo Stato di residenza o localizzazione del beneficiario con indicazione della circostanza che tale Stato abbia o meno introdotto una Legislazione Anti-Ibridi(2)(3)

(iii) accertare la sussistenza o meno di un Disallineamento Importato e del suo ammontare attraverso una analisi che segue le indicazioni e i criteri contenuti nel Rapporto OCSE 2015 ed in particolare ai paragrafi 246 e 247, che illustrano le tre metodologie «*structured*», «*direct*» e «indirect» ed il loro coordinamento(4).

A tal fine, occorre indicare:

(1) se il disallineamento da ibridi presenta almeno uno degli Indici di Rischio;

(2) se l'esito dell'analisi di cui al punto (1) è: [Figura 1]

(A) positivo, allora è necessario:

individuare tutte le imprese associate che partecipano alle transazioni rilevanti;

accertare lo Stato di residenza o localizzazione di ciascuna impresa associata con indicazione della circostanza che tale Stato abbia o meno introdotto una Legislazione Anti-Ibridi(5);

accertare se il soggetto passivo sia coinvolto nella transazione o nella serie di transazioni rilevanti individuando con precisione il soggetto destinatario del pagamento o dei pagamenti da esso effettuati;

accertare se il beneficiario del pagamento effettuato dal soggetto passivo abbia operato un adeguamento equivalente o sarebbe stato tenuto ad operare un adeguamento equivalente secondo la legge del suo Stato di residenza o localizzazione, con l'effetto di neutralizzare il disallineamento da ibridi(6);

accertare se uno o più imprese associate diverse dal beneficiario del pagamento effettuato dal soggetto passivo abbiano operato un adeguamento equivalente o sarebbero state tenute ad operare un adeguamento equivalente secondo la legge del loro rispettivo Stato di residenza o localizzazione, con l'effetto di neutralizzare il disallineamento da ibridi, indicandone la misura(7).

(B) è:

(i) negativo; ovvero [Figura 2]

(ii) è positivo, ma il soggetto passivo non è coinvolto nella transazione o nella serie di transazioni rilevanti ed il Disallineamento da Ibridi Rilevante non sia stato neutralizzato in tutto o in parte da una o più imprese associate coinvolte nella transazione o nella serie di transazioni rilevanti; [Figura 3]

allora è necessario:

individuare la misura del Disallineamento da Ibridi Rilevante indicato al punto 2.2 o 2.3 ovvero la misura del Disallineamento da Ibridi Rilevante residuo risultante dall'analisi di cui al punto (ii);

individuare la misura del pagamento effettuato dal soggetto passivo e ricevuto dal beneficiario che è parte della transazione che ha generato il Disallineamento da Ibridi Rilevante;

individuare se uno o più imprese associate diverse dal soggetto passivo abbiano operato un adeguamento equivalente o sarebbero state tenute ad operare un adeguamento equivalente secondo la legge del loro rispettivo Stato di residenza o localizzazione, con l'effetto di neutralizzare il Disallineamento da Ibridi Rilevante, indicandone la misura(8);

individuare il valore della neutralizzazione del Disallineamento da Ibridi Rilevante operata dal soggetto passivo.

(3) se a seguito delle reazioni previste ai precedenti punti 2(A) e (B) il Disallineamento da Ibridi Rilevante non sia stato integralmente neutralizzato, è necessario: [Figura 4]

individuare il valore residuo del Disallineamento da Ibridi Rilevante;

individuare il valore del pagamento effettuato dal soggetto passivo e ricevuto da un beneficiario che è residente o localizzato in uno Stato che non ha introdotto una Legislazione Anti-Ibridi(9) e che a sua volta ha effettuato un pagamento a favore di una entità che è residente o localizzata in uno Stato che non ha introdotto una Legislazione Anti-Ibridi(10) e che è parte della transazione che ha generato il Disallineamento da Ibridi Rilevante;

accertare se uno o più imprese associate diverse dal soggetto passivo abbiano operato un adeguamento equivalente o sarebbero state tenute ad operare un adeguamento equivalente secondo la legge del loro rispettivo Stato di residenza o localizzazione, con l'effetto di neutralizzare il disallineamento da ibridi, indicandone la misura(11);

individuare il valore della neutralizzazione del Disallineamento da Ibridi Rilevante operata dal soggetto passivo.

---

(2) Report OCSE 2015, par. 234, pag. 84: «*While these rules involve an unavoidable degree of co-ordination and complexity, they only apply to the extent a multinational group generates an intra-group hybrid deduction and will not apply to any payment that is made to a taxpayer in a jurisdiction that has implemented the full set of recommendations set out in the report*». La Circolare n. 2/2022 (p. 19) utilizza una formulazione differente rispetto all'OCSE «le norme anti disallineamenti da ibridi non siano state introdotte oppure lo siano state in modo difforme rispetto allo standard minimo di protezione previsto dal decreto ATAD».

(3) .

(4) Ripresa la formulazione della Circolare n. 2/2022 (pag. 80).

(5) Report OCSE 2015, par. 234, pag. 84: «*while these rules involve an unavoidable degree of co-ordination and complexity, they only apply to the extent a multinational group generates an intra-group hybrid deduction and will not apply to any payment that is made to a taxpayer in a jurisdiction that has implemented the full set of recommendations set out in the report*». La Circolare AdE 2/2022, pag. 19, utilizza una formulazione differente rispetto all'OCSE «le norme anti disallineamenti da ibridi non siano state introdotte oppure lo siano state in modo difforme rispetto allo *standard* minimo di protezione previsto dal decreto ATAD».

(6) Ripresa la formulazione della Circolare AdE 2/2022, pag. 80.

(7) Ripresa la formulazione della Circolare AdE 2/2022, pag. 80.

(8) Ripresa la formulazione della Circolare AdE 2/2022, pag. 80.

(9) Report OCSE 2015, par. 234, pag. 84: «*While these rules involve an unavoidable degree of co-ordination and complexity, they only apply to the extent a multinational group generates an intra-group hybrid deduction and will not apply to any payment that is made to a taxpayer in a jurisdiction that has implemented the full set of recommendations set out in the report.*». La Circolare AdE 2/2022 pag. 19 utilizza una formulazione differente rispetto all'OCSE «le norme anti disallineamenti da ibridi non siano state introdotte oppure lo siano state in modo difforme rispetto allo *standard* minimo di protezione previsto dal Decreto ATAD».

(10) Report OCSE 2015, par. 234, pag. 84: «*While these rules involve an unavoidable degree of co-ordination and complexity, they only apply to the extent a multinational group generates an intra-group hybrid deduction and will not apply to any payment that is made to a taxpayer in a jurisdiction that has implemented the full set of recommendations set out in the report.*». La Circolare n. 2/2022 pag. 19 utilizza una formulazione differente rispetto all'OCSE «le norme anti disallineamenti da ibridi non siano state introdotte oppure lo siano state in modo difforme rispetto allo standard minimo di protezione previsto dal Decreto ATAD».

(11) Ripresa la formulazione della Circolare AdE 2/2022, pag. 80.

Figura 1 – Accordo strutturato tra tutti

Il Soggetto Passivo, la Società A, B e C sono Imprese Associate.

Le Società A e B sono residenti in Paesi terzi che non prevedono disposizioni *anti-hybrid*.

Le Società C è residente in Francia.

Il Soggetto Passivo è residente in Italia.

La Società B ha effettuato un pagamento relativo ad uno strumento ibrido a favore della Società A.

Il Soggetto Passivo e la Società C hanno sottoscritto dei contratti di finanziamento (strumenti non ibridi) con la Società B e corrispondono a quest'ultima i relativi interessi.

I finanziamenti conclusi dal Soggetto Passivo e dalla Società C con la Società B e lo strumento finanziario ibrido sottoscritto dalla Società A ed emesso dalla Società B fanno parte del medesimo accordo strutturato.

Reazione proporzionale in Italia (*structured*): 40/100*80 = 32

Figura 2 – NO Accordo strutturato – SI Importato Diretto

Il Soggetto Passivo, la Società A, B e C sono Imprese Associate.

Le Società A e B sono residenti in Paesi terzi che non prevedono disposizioni *anti-hybrid*.

Le Società C è residente in Francia.

Il Soggetto Passivo è residente in Italia.

La Società B ha effettuato un pagamento relativo ad uno strumento ibrido a favore della Società A.

Il Soggetto Passivo e la Società C hanno sottoscritto dei contratti di finanziamento (strumenti non ibridi) con la Società B e corrispondono a quest'ultima i relativi interessi.

I finanziamenti in questione non sono inclusi nell'ambito di un accordo strutturato.

Reazione proporzionale in Italia (*direct*): 40/100*80 = 32

Figura 3 –Accordo strutturato tra A, B e C

Il Soggetto Passivo, la Società A, B e C sono Imprese Associate.

Le Società A e B sono residenti in Paesi terzi che non prevedono disposizioni *anti-hybrid*.

Le Società C è residente in Francia.

Il Soggetto Passivo è residente in Italia.

La Società B ha effettuato un pagamento relativo ad uno strumento ibrido a favore della Società A.

Il Soggetto Passivo e la Società C hanno sottoscritto dei contratti di finanziamento (strumenti non ibridi) con la Società B e corrispondono a quest'ultima i relativi interessi.

Il finanziamento concluso dalla Società C con la Società B e lo strumento finanziario ibrido sottoscritto dalla Società A ed emesso dalla Società B fanno parte del medesimo accordo strutturato.

Il finanziamento concluso dal Soggetto Passivo con la Società B non è incluso nell'ambito di un accordo strutturato.

Reazione proporzionale in Italia (*direct*): 20

Figura 4 – NO Accordo strutturato – SI Importato Indiretto

Il Soggetto Passivo, la Società A, B, C e D sono Imprese Associate.

Le Società A, B e D sono residenti in Paesi terzi che non prevedono disposizioni *anti-hybrid*.

Le Società C è residente in Francia.

Il Soggetto Passivo è residente in Italia.

La Società B ha effettuato un pagamento relativo ad uno strumento ibrido a favore della Società A.

La Società C e la Società D hanno sottoscritto dei contratti di finanziamento (strumenti non ibridi) con la Società B e corrispondono a quest'ultima i relativi interessi.

Il Soggetto Passivo ha sottoscritto un contratto di finanziamento (strumento non ibrido) con la Società D e corrisponde a quest'ultima i relativi interessi.

Il finanziamento concluso dalla Società C con la Società B e lo strumento finanziario ibrido sottoscritto dalla Società A ed emesso dalla Società B fanno parte del medesimo accordo strutturato.

Il finanziamento concluso dalla Società D con la Società B e dal Soggetto Passivo con la Società D non sono inclusi nell'ambito di un accordo strutturato.

Reazione in Italia (*indirect*): 20

ALLEGATO *C*

LINEE GUIDA ACCORDO STRUTTURATO

INDICI DI RISCHIO – VALUTAZIONE RELATIVA ALLA ESISTENZA DI UN ACCORDO STRUTTURATO

1. Al fine di agevolare il contribuente nell'opera di analisi circa la sussistenza di un accordo strutturato volto a generare Disallineamenti da Ibridi Rilevanti è di seguito riportata una lista, non esaustiva, degli Indici di Rischio. Nella valutazione complessiva di una transazione o di una serie di transazioni, le circostanze di seguito riportate rappresentano un indice di esistenza di un accordo strutturato che il contribuente deve tenere in considerazione ai fini della corretta applicazione delle Disposizioni di Contrasto agli Ibridi:

a) l'impatto economico del disallineamento da ibridi è stato valutato durante la negoziazione dei termini dell'accordo tra le parti(1);

b) consapevolezza da parte del soggetto passivo o di un'impresa associata che l'accordo sia finalizzato a produrre un Disallineamento da Ibridi Rilevante(2);

c) presenza di un intermediario in un meccanismo di finanziamento tra imprese associate, non giustificato da valide ragioni extrafiscali(3);

d) il disallineamento è il risultato di uno schema di pianificazione fiscale volto ad ottenere un effetto di deduzione senza inclusione o doppia deduzione e il soggetto che lo attua, tenuto conto anche delle circostanze del caso concreto (presenza di pareri resi da consulenti, documentazione esplicativa), può ritenersi consapevole del risultato fiscale ricercato(4);

e) il disallineamento deriva da una particolare condizione contrattuale, una fase o transazione che, nel contesto complessivo dell'operazione posta in essere, non assume rilevanza se non al fine esclusivo o prevalente di creare un effetto di deduzione non inclusione o doppia deduzione, anche in presenza di valide ragioni extrafiscali(5);

f) il disallineamento rappresenta l'elemento o uno degli elementi centrali di uno schema di pianificazione fiscale, sia esso commercializzato o meno come «prodotto fiscale», in cui una parte o tutti i vantaggi fiscali derivano dall'effetto di deduzione senza inclusione o doppia deduzione(6);

g) uno schema di pianificazione fiscale è commercializzato principalmente in favore di contribuenti residenti o localizzati in uno Stato in cui può verificarsi il Disallineamento da Ibridi Rilevante(7);

h) l'effetto di deduzione senza inclusione o doppia deduzione è stato considerato nella determinazione dei termini economici dell'operazione. Una lista non esaustiva di tali circostanze comprende i seguenti indicatori, con riferimento all'esistenza di(8)(9)

(i) una formula che fa esplicito riferimento all'aliquota fiscale di una delle parti della transazione ai fini dell'allocazione del rischio e del rendimento nell'ambito dell'accordo(10);

(ii) prezzi divergenti da quelli di mercato, se tale differenza è facilmente riconducibile alla presenza di un Disallineamento da Ibridi Rilevante(11);

(iii) una clausola di *gross-up* che rappresenta (in tutto o in parte) una compensazione per l'eventuale maggior imposta dovuta qualora vengano meno gli effetti fiscali generati dal Disallineamento da Ibridi Rilevante per una parte dell'accordo(12);

(iv) una clausola di rinegoziazione dei termini dell'accordo, qualora vengano meno gli effetti fiscali generati dal Disallineamento da Ibridi Rilevante per una parte dell'accordo(13);

(v) una clausola che prevede la chiusura del rapporto, qualora vengano meno gli effetti fiscali generati dal Disallineamento da Ibridi Rilevante(14);

i) il prodotto è stato offerto o commercializzato soltanto ad un particolare sottoinsieme di potenziali investitori (ad esempio, soggetti residenti o localizzati in un determinato Stato) sulla base della ragionevole possibilità che essi beneficino dell'effetto fiscale derivante da un Disallineamento da ibridi Rilevante(15);

j) l'operazione posta in essere avrebbe avuto un risultato economico negativo in assenza del beneficio fiscale derivante dal Disallineamento da Ibridi Rilevante(16).

(1) Circolare AdE 2/2022, par.3.3.2, par. 59 punto(i); Report OCSE 2015, par. 319/323, ATO, par. 24.

(2) Circolare AdE 2/2022, par.3.3.2(ii); Report OCSE 2015, par. 320; ATO, par. 34.

(3) Report OCSE 2015, par. 325.

(4) Circolare AdE 2/2022, par. 3.3.2, pag. 60(i) - Report OCSE 2015, par. 330 - ATO 2021, Par. 26(i).

(5) Circolare AdE 2/2022, par. 3.3.2, pag. 61(ii) - Report OCSE 2015, par. 326 - ATO 2021, Par. 26(ii).

(6) Circolare AdE 2/2022, par. 3.3.2, pag. 61(iii) - Report OCSE 2015, par. 335 - ATO 2021, Par. 26(iii).

(7) Circolare AdE 2/2022, par. 3.3.2, pag. 61(iv) - Report OCSE 2015, par. 336 - ATO 2021, par. 26(iv).

(8) Circolare AdE 2/2022, par. 3.3.2, pag. 61(v) - Report OCSE 2015, par. 333 - ATO 2021, par. 20.

(9) ;

(10) ATO 2021, par. 21(i).

(11) ATO 2021, par. 21(ii).

(12) ATO 2021, par. 21(iii).

(13) Circolare AdE 2/2022, par. 3.3.2, pag. 61(v) - Report OCSE 2015, par. 333 - ATO 2021, par. 21(iii).

(14) Circolare AdE 2/2022, par. 3.3.2, pag. 61(v) - Report OCSE 2015, par. 333 - ATO 2021, par. 21(iv).

(15) ATO 2021, par. 21(vi), ATO 2021, par. 21(iv).

(16) Circolare AdE 2/2022, par. 3.3.2, pag. 61(vi) - Report OCSE 2015, par. 340.

24A06728

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 22 ottobre 2024.

Riparto delle risorse aggiuntive del «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione» per l'anno 2024.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo», e, in particolar modo, l'art. 47, concernente l'Agenda digitale italiana;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», e, in particolare, l'art. 24-*ter*, concernente «Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 239, comma 1, il quale, così come modificato dall'art. 32, comma 1, lettera *a)*, n. 1), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, prevede che: «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, anche con riferimento al riuso dei dati aperti, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale»;

Visto l'art. 239, comma 2, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 1, comma 620, della richiamata legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, successivamente, dall'art. 32, comma 1, lettera *a)*, n. 2), del menzionato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ai sensi del quale «Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Con i predetti decreti, le risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite, in tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale coerenti con le finalità di cui al comma 1»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019 al n. 1580, che istituisce il «Dipartimento per la trasformazione digitale» quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri per la promozione e il coordinamento delle azioni di Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese, assicurando il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale;

Visto il decreto del Segretario generale del 24 luglio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 agosto 2019 al n. 1659, con cui si è provveduto a disciplinare l'organizzazione interna del Dipartimento per la trasformazione digitale, come successivamente modificato dal decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione 3 settembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 21 settembre 2020 al n. 2159;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che ha istituito, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2021 n. 108, nell'ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale, un'unità di missione di livello generale dedicata alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»);

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 219 del 7 dicembre 2021, con cui sono disciplinate le funzioni e l'organizzazione dell'Unità di missione costituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 101, e dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con cui il sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2022 al n. 3010, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, sen. Alessio Butti, è stata conferita la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, e, in parti-

colare, l'art. 2, comma 2, ai sensi del quale, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Sottosegretario si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale;

Considerato che con la legge n. 178 del 2020, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, relativamente al «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione», istituito dall'art. 239, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, è stata prevista la stabilizzazione della relativa dotazione finanziaria, attraverso lo stanziamento a regime di una somma pari a 50 milioni di euro a partire dall'anno 2021;

Considerato che con la legge n. 234 del 2021, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, si è provveduto, per quanto in questa sede d'interesse, all'incremento della dotazione finanziaria del Fondo in argomento per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2024;

Considerato che con la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, per quanto in questa sede d'interesse, la dotazione finanziaria del Fondo in argomento è stata ridotta di 1 milione di euro, attestandosi nello stanziamento di competenza dell'anno 2024 per 69 milioni di euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2023, recante l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026, pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto del citato Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni, nel Supplemento ordinario n. 6 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2024;

Considerato che nel soprarichiamato bilancio di previsione autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della Missione 32 «Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni» e del Programma 32.4 «Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni» è assegnato in conto competenza per l'anno 2024 al «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione», l'importo di 69 milioni di euro;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 2024 di riparto delle risorse finanziarie assegnate in competenza al predetto «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione» per l'anno 2024, (Visto Reg. UBRRAC n. 1982 del 17 maggio 2024 e visto Corte dei conti n. 1755 del 18 giugno 2024), per un importo di euro 65.511.216,00 al netto della riduzione per la compartecipazione alla spesa pubblica per un importo pari ad euro 3.488.784,00, sul piano gestionale n. 01 del Capitolo di spesa n. 920, denominato «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione», iscritto nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri al CdR n. 12 «Innovazione tecnologica e trasformazione digitale»;

Considerato che, con nota UBRRAC, prot. 28602, del 24 settembre 2024 è stata trasmessa al Dipartimento la variazione di bilancio n. 419/bil del 23 settembre 2024, in ambito di competenza e cassa, concernente l'appostamento sul Capitolo di spesa n. 920 «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione» dell'importo di euro 136.875,00 in virtù dell'art. 18-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, inerente alla riassegnazione al «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione» di quota parte pari al 50% dei proventi delle sanzioni irrogate dall'AgID;

Considerato che, con nota UBRRAC, prot. 28792, del 26 settembre 2024 è stata comunicato che l'importo a carico del Capitolo di spesa n. 920 «Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione», relativo alla riduzione dello stanziamento per la compartecipazione alla spesa pubblica, è stato ridotto ad euro 2.428.074,00 e che di conseguenza vi è un aumento pari ad euro 1.060.710,00 delle risorse disponibili sul medesimo capitolo;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere, in attuazione di quanto previsto dall'art. 239, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'adozione di un ulteriore decreto di riparto per le risorse finanziarie aggiuntive presenti sul predetto Capitolo di spesa n. 920, piano gestionale 01 a seguito dei richiamati provvedimenti, per un importo di euro 1.197.585,00;

Decreta:

Art. 1.

Riparto risorse aggiuntive anno 2024

1. Le risorse aggiuntive del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, stanziate sul Capitolo di spesa n. 920, piano gestionale 01, riferite all'assegnazione di competenza per l'anno 2024, pari all'importo di euro 1.197.585,00 sono ripartite per l'intero importo sulla:

Linea «A» decreto ministeriale 14 maggio 2024

«... per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno e progetti finalizzati a favorire: l'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso lo sviluppo e la diffusione delle piattaforme digitali nazionali, nonché la valorizzazione, la qualità e la fruibilità del patrimonio informativo pubblico, anche mediante lo sviluppo, il potenziamento e la piena interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati del settore pubblico; l'innovazione tecnologica del Paese, la digitalizzazione delle imprese, lo sviluppo di reti di connettività ultra veloce fisse e mobili, anche in attuazione della Strategia italiana per la banda ultra-larga, lo sviluppo delle tecnologie emergenti, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale, anche in attuazione della Strategia italiana per l'intelligenza artificiale, nonché lo sviluppo e la diffusione dei servizi e delle tecnologie digitali tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, inclusa la diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale; la partecipazione italiana a progetti e iniziative promosse da organismi di cooperazione a livello europeo e internazionale nonché da organizzazioni internazionali e da fora multilaterali per la definizione di politiche sul digitale».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Gli ambiti di intervento previsti all'art. 1, lettera A, sono realizzati dal Dipartimento per la trasformazione digitale attraverso la stipula di convenzioni o accordi con amministrazioni pubbliche, con enti pubblici o con società o consorzi a partecipazione pubblica ovvero con interventi diretti, anche a favore delle imprese, da parte del Dipartimento medesimo mediante l'espletamento di procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa applicabile sugli aiuti di Stato.

2. Gli interventi a cui sono destinate le risorse oggetto di riparto con il presente decreto sono realizzati tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2024

Il Sottosegretario di Stato: BUTTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3072

24A06666

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 11 dicembre 2024.

Estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, alle procure presso la Corte dei conti per le richieste di formalità connesse alle azioni a tutela delle ragioni del credito erariale.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che non sono soggette all'imposta le formalità eseguite nell'interesse dello Stato;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, in particolare gli articoli 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*sexies* riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione degli atti relativi a diritti sugli immobili, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 64, concernente ulteriori funzioni dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e dal direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, di concerto con il direttore generale del Dipartimento degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000, concernente l'utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari e l'approvazione del modello unico informatico e delle modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati;

Visto il decreto 12 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 22 dicembre 2001, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio e dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente l'attivazione della trasmissione per via telematica del modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei direttori dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalità della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonché a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la pre-

sentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le modalità tecniche della trasmissione del titolo per via telematica, relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime;

Visto il provvedimento 6 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 12 dicembre 2006, emanato dai direttori dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, ed in particolare l'art. 9, il quale prevede, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, che l'ulteriore estensione delle procedure telematiche è attuata con successivi provvedimenti dei direttori dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia;

Visto il provvedimento interdirigenziale 17 novembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2009, concernente l'estensione delle procedure telematiche ad altri pubblici ufficiali;

Visto il provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2010, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il direttore generale della Giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, con il quale è stato attivato, a titolo sperimentale, il regime transitorio di facoltatività della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;

Visto l'art. 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, con decorrenza dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate;

Visto il provvedimento interdirigenziale 20 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 2012, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il direttore generale della Giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, con il quale il regime transitorio di facoltatività della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari è stato esteso, per i notai, a tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2013, che definisce le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 (nel Supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 marzo 2014, n. 59). Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-*bis*, 41, 47, 57-*bis* e 71, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

Visto il provvedimento interdirigenziale 10 marzo 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2014, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero della giustizia, recante l'estensione ad altri soggetti del regime transitorio di facoltatività della trasmissione telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari e la restituzione per via telematica del certificato di eseguita formalità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 2015, recante regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici;

Visto il provvedimento interdirigenziale 17 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 2016, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero della giustizia, recante l'approvazione delle nuove specifiche tecniche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di voltura catastale;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, con il quale è stato approvato il Codice di giustizia contabile adottato ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare gli articoli 73 e seguenti del citato codice ai sensi dei quali il pubblico ministero contabile può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al Libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile, relativamente a beni immobili del debitore;

Vista la determinazione n. 407 del 9 settembre 2020, con la quale l'Agenzia per l'Italia digitale ha adottato le «Linee guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici», nonché la determinazione n. 371 del 17 maggio 2021 che ha posticipato la data di entrata in vigore delle linee guida e relativi allegati al 1° gennaio 2022;

Ritenuto opportuno estendere le procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ivi compreso il regime della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari, alle procure presso la Corte dei conti per le richieste di formalità connesse alle azioni a tutela delle ragioni del credito erariale;

Dispongono:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) «servizio telematico»: il sistema informatico che consente la trasmissione e la ricezione del modello unico informatico per l'esecuzione degli adempimenti immobiliari di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;

b) «modello unico informatico»: il modello informatico contenente le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, nonché le informazioni per il pagamento dei tributi, ove previsti, dovuti in base all'autoliquidazione, relativamente agli atti per i quali è utilizzato il servizio telematico;

c) «procure contabili»: la Procura generale e le procure regionali presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti;

d) «responsabili del servizio»: le persone fisiche, individuate all'interno delle procure contabili, abilitate dall'Agenzia delle entrate ad utilizzare il servizio telematico per le richieste di formalità connesse alle azioni a tutela delle ragioni del credito erariale e ad amministrare i profili di accreditamento degli utenti per l'utilizzo del servizio medesimo;

e) «utenti»: le persone fisiche, individuate all'interno delle procure contabili dal responsabile del servizio e da questo abilitate ad utilizzare il servizio telematico.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano alle procure contabili che intendono avvalersi, in via facoltativa, del servizio telematico per la trasmissione delle formalità connesse alle azioni a tutela delle ragioni del credito erariale.

Art. 3.

Abilitazione al servizio telematico

1. Ai fini di cui all'art. 2, la Corte dei conti, tramite il competente Procuratore generale ovvero altro soggetto munito di idonei poteri, richiede all'Agenzia delle entrate l'abilitazione ad avvalersi del servizio telematico indicando uno o più responsabili del servizio. Con le medesime modalità è richiesta la modifica o la revoca.

2. L'Agenzia delle entrate, verificata l'ammissibilità e la regolarità della richiesta, registra la Corte dei conti, con il corrispondente codice fiscale, tra i soggetti accreditati al servizio telematico e abilita i relativi responsabili del servizio all'utilizzo dello stesso e all'amministrazione dei profili di accreditamento per gli utenti, dandogliene comunicazione per via telematica.

3. I responsabili del servizio e gli utenti sono abilitati all'utilizzo del servizio telematico nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

Art. 4.

Accesso e utilizzo del servizio telematico

1. Le procure contabili, previo accesso all'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, possono avvalersi del servizio e trasmettere, in regime di facoltatività, per via telematica in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le richieste di formalità connesse alle azioni a tutela delle ragioni del credito erariale, ivi compreso il titolo da presentare ai conservatori dei registri immobiliari, secondo le modalità di cui al provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010, in quanto compatibili.

2. Il titolo trasmesso telematicamente è integralmente predisposto con strumenti informatici e con l'impiego della firma digitale, nel rispetto delle norme sull'autenticazione degli atti informatici.

Art. 5.

Restituzione per via telematica del certificato di eseguita formalità

1. Per tutte le formalità trasmesse per via telematica nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, il certificato di eseguita formalità è sottoscritto dal conservatore ovvero da suo delegato con firma digitale che ne attesta le relative funzioni e viene restituito al richiedente tramite il servizio telematico.

Art. 6.

Specifiche tecniche

1. Per la trasmissione telematica delle formalità e dei titoli di cui al presente provvedimento sono utilizzate le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento interdirigenziale 17 marzo 2016.

Art. 7.

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali necessario a consentire l'espletamento di tutte le formalità trasmesse per via telematica nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, avviene ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera *e)*, del regolamento UE, al solo fine di dare esecuzione ai compiti di interesse pubblico e di esercitare i pubblici poteri di cui agli articoli 3-*bis* e 3-*ter* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.

2. Il trattamento dei dati personali effettuato dalle procure contabili per le finalità di cui al presente prov-

vedimento è da intendersi autonomo rispetto alle operazioni di trattamento effettuate dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle attività di sua competenza.

Le procure contabili sono pertanto tenute all'assolvimento degli obblighi di correttezza e legittimità del trattamento dei dati personali per tutto quanto attiene alla predisposizione degli atti relativi a diritti sugli immobili ed ai conseguenti adempimenti di trascrizione, iscrizione, annotazione degli stessi, nonché alla trasmissione dei titoli per via telematica all'Agenzia.

3. L'Agenzia delle entrate si avvale del *partner* tecnologico Sogei S.p.a., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, per questo designata responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE.

4. I dati personali oggetto di trattamento, desumibili dal modello unico informatico e dagli atti ad esso allegati trasmessi telematicamente dalle procure contabili, riguardano le parti interessate dal provvedimento, e possono, in taluni casi, comprendere anche categorie particolari di dati personali (art. 9 del regolamento UE) o essere relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (art. 10 del regolamento UE), ove questi dati siano indispensabili ai fini della formalità.

I dati personali dei responsabili del servizio e degli utenti verranno trattati dall'Agenzia delle entrate esclusivamente ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione e all'utilizzo del servizio telematico e degli obblighi legali correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

5. Le procure contabili sono tenute al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, pertanto, dovranno, tra l'altro, trasmettere all'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del procedimento telematico unicamente informazioni minime ed indispensabili per la corretta gestione ed esecuzione degli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili.

6. L'Agenzia delle entrate tratta i dati personali ad essa trasmessi in conformità a quanto indicato dal regolamento UE 679/2016 e dal codice della protezione dei dati personali, nonché dall'eventuale ulteriore disciplina applicabile al trattamento. Nel rispetto del principio di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera *e)*, del regolamento UE, l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione, nonché di tenuta dei registri di pubblicità immobiliare.

7. Nel rispetto del principio di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera *f)*, del regolamento UE, la trasmissione del modello unico informatico e degli atti ad esso allegati viene effettuata direttamente a cura delle procure contabili che operano avvalendosi di responsabili preventivamente abilitati, mediante il servizio predisposto da Agenzia delle entrate.

8. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Sul trattamento dei dati personali relativo al processo rappresentato è stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dati ai sensi dell'art. 35 del regolamento UE.

Art. 8.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2024

Il direttore dell'Agenzia delle entrate
RUFFINI

Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
BIRRITTERI

24A06747

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 28 novembre 2024.

Attività di rimborso alle regioni per il ripiano tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente, di taluni medicinali per uso umano. (Determina n. 732/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale

dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 11/2024 del 15 gennaio 2024 relativa alla «Rinegoziazione di taluni medicinali per uso umano, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» dei medicinali «Cipralex», «Elopram», «Entact» e «Seropram», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 17 del 22 gennaio 2024 ed il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerate le condizioni negoziali di cui alle determine sopra citate, nonchè le modalità applicative previste dagli accordi negoziali;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Pay-back

Ai fini della procedura di rimborso tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente per le specialità medicinali CIPRALEX, ELOPRAM, ENTACT e SEROPRAM, relativamente al periodo dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'azienda H. Lundbeck A/S E Lundbeck Italia S.p.a. dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, pari a euro 1.571.871,57.

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche*, entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *pay-back* 1,83 % - alle Regioni», specificando comunque nella causale: «DET. PRES 732/2024_ pay-back_ CIPRALEX, ELOPRAM, ENTACT e SEROPRAM _anno 2023».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 28 novembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale

Ditta: H. LUNDBECK A/S E LUNDBECK ITALIA S.P.A.

Specialità medicinale: CIPRALEX ENTACT ELOPRAM SEROPRAM

	Ammontare
Abruzzo	€ 38.932,60
Basilicata	€ 15.697,89
Calabria	€ 49.143,81
Campania	€ 209.285,45
Emilia R	€ 94.859,16
Friuli VG	€ 25.194,49
Lazio	€ 180.948,96
Liguria	€ 52.460,98
Lombardia	€ 187.755,08
Marche	€ 52.028,35
Molise	€ 9.084,15
PA Bolzano	€ 14.213,26
PA Trento	€ 11.402,03
Piemonte	€ 104.549,92
Puglia	€ 96.807,10
Sardegna	€ 60.092,64
Sicilia	€ 129.040,13
Toscana	€ 106.162,10
Umbria	€ 31.795,31
Valle d'Aosta	€ 2.338,03
Veneto	€ 100.080,12
ITALIA	**€ 1.571.871,57**

24A06714

DETERMINA 5 dicembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cletrovaproct», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 744/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 - del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 231/2023 del 25 ottobre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 258 del 4 novembre 2023, con la quale la società Dr. Falk Pharma Gmbh ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cletrovaproct» (mesalazina);

Vista la domanda presentata in data 11 aprile 2024 con la quale la società Dr. Falk Pharma Gmbh ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Cletrovaproct» (mesalazina);

Vista la delibera n. 52 del 23 ottobre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CLETROVAPROCT (mesalazina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«1 g supposte» 20 supposte in *strip* PVC/PE – A.I.C. n. 050523048 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 26,04;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 42,97.

Confezione:

«1 g supposte» 30 supposte in *strip* PVC/PE – A.I.C. n. 050523051 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 31,25;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 51,57.

Confezione:

«1 g supposte» 60 supposte in *strip* PVC/PE – A.I.C. n. 050523063 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 62,49;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 103,13.

Confezione:

«1 g supposte» 90 supposte in *strip* PVC/PE – A.I.C. n. 050523075 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 70,30;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 116,02.

Confezione:

«1 g supposte» 10 supposte in *strip* PVC/PE – A.I.C. n. 050523012 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 13,02;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 21,49.

Confezione:

«1 g supposte» 12 supposte in *strip* PVC/PE – A.I.C. n. 050523024 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 15,62;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 25,78.

Confezione:

«1 g supposte» 15 supposte in *strip* PVC/PE – A.I.C. n. 050523036 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 19,53;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 32,23.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cletrovaproct» (mesalazina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 dicembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A06715

DETERMINA 5 dicembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cloramfenicolo Fisiopharma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 745/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale

dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale Direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 226/2023 del 12 ottobre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2023, con la quale la società Fisiopharma S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cloramfenicolo Fisiopharma» (cloramfenicolo succinato);

Vista la domanda presentata in data 5 dicembre 2023 con la quale la società Fisiopharma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Cloramfenicolo Fisiopharma» (cloramfenicolo succinato);

Visto il parere reso dalla commissione scientifica ed economica nella seduta dell'8-12 luglio 2024;

Vista la delibera n. 41 dell'11 settembre 2024 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Cloramfenicolo Fisiopharma» (cloramfenicolo succinato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «1 g polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 031414028 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 16,40.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 27,07.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai

sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Cloramfenicolo Fisiopharma» (cloramfenicolo succinato) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cloramfenicolo Fisiopharma» (cloramfenicolo succinato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 dicembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A06716

DETERMINA 5 dicembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Enalapril e Idroclorotiazide Alter», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 752/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 245/2024 del 5 aprile 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 99 del 29 aprile 2024, con la quale la società Laboratori Alter S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Enalapril e Idroclorotiazide Alter» (enalapril e diuretici);

Vista la domanda presentata in data 18 giugno 2024 con la quale la società Laboratori Alter S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Enalapril e Idroclorotiazide Alter» (enalapril e diuretici);

Vista la delibera n. 30 del 17 luglio 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ALTER (enalapril e diuretici) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «20 mg + 12,5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/OPA/PVC-AL - A.I.C. n. 037545023 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,26.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,99.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Enalapril e Idroclorotiazide Alter» (enalapril e diuretici) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Enalapril e Idroclorotiazide Alter» (enalapril e diuretici) è la seguente: medicinale soggetto a ricetta medica ripetibile (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 dicembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A06717

DETERMINA 5 dicembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Erwinase», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 753/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020, con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 187/2023 del 4 settembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 214 del 13 settembre 2023, con la quale la società Porton Biopharma LTD ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Erwinase» (crisantaspasi);

Vista la domanda presentata in data 7 novembre 2023 con la quale la società Porton Biopharma LTD ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Erwinase» (crisantaspasi);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8-10 gennaio 2024;

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 10-14 giugno 2024;

Vista la delibera n. 41 dell'11 settembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ERWINASE (crisantaspasi) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Erwinase» è usato in associazione con altri agenti chemioterapici per il trattamento di pazienti, principalmente bambini, affetti da leucemia linfoblastica acuta che hanno sviluppato ipersensibilità (allergia clinica o inattivazione silente) all'asparaginasi da E. Coli o all'asparaginasi pegilata prodotta da E. Coli.

Confezione: «10000 U polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C.: n. 050520016 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4.537,40.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.488,52.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Erwinase» (crisantaspasi) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 dicembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A06718

DETERMINA 5 dicembre 2024.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Ketoprofene Sale di Lisina Mylan Generics», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 754/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il fun-

zionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 689/2011 del 2 maggio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 129 del 6 giugno 2011, Supplemento ordinario n. 140, con la quale la società Mylan S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ketoprofene Sale di Lisina Mylan Generics» (ketoprofene sale di lisina);

Vista la domanda presentata in data 21 dicembre 2023, con la quale la società Mylan S.p.a. ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Ketoprofene Sale di Lisina Mylan Generics» (ketoprofene sale di lisina);

Visto il parere della Commissione scientifica ed economica reso nella seduta dell'8-12 luglio 2024;

Vista la delibera n. 52 del 23 ottobre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale KETOPROFENE SALE DI LISINA MYLAN GENERICS (ketoprofene sale di lisina) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione: «80 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine monopartite - A.I.C. n. 038722029 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,73;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,24;

nota AIFA: 66.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazio-

ni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ketoprofene Sale di Lisina Mylan Generics» (ketoprofene sale di lisina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 5 dicembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A06719

DETERMINA 13 dicembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Spevigo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 775/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 85, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo alla riduzione dei ticket e a disposizioni in materia di spesa farmaceutica;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 40/2023 del 23 febbraio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 13 marzo 2023, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di spesolimab, "Spevigo"»;

Vista la domanda presentata in data 1° febbraio 2023 con la quale la società Boehringer Ingelheim International GMBH ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Spevigo» (spesolimab);

Visto i pareri espressi dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6-8 settembre 2023 e nella seduta del 8-10 novembre 2023;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 18-20 dicembre 2023;

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 7-11 ottobre 2024;

Vista la delibera n. 57 del 20 novembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SPEVIGO (spesolimab) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Spevigo» è indicato in monoterapia per il trattamento delle riacutizzazioni in pazienti adulti con psoriasi pustolosa generalizzata (*generalised pustular psoriasis*, *GPP)*.

Confezione: «450 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 7,5 ml (60 mg/ml)» 2 flaconcini - A.I.C. n. 050464015/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 19.300,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 31.852,72.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica condizionata, in relazione all'indicazione terapeutica negoziata, da cui consegue:

l'applicazione delle riduzioni temporanee di legge di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006;

l'inserimento nei Prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012);

l'inserimento negli elenchi dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep. atti n. 197/CSR).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea (AIFA/ospedaliera) di spesolimab (Spevigo) nel trattamento della psoriasi pustolosa generalizzata (GPP), come da allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Spevigo» (spesolimab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 dicembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

SCHEDA DI PRESCRIZIONE CARTACEA SPESOLIMAB (Spevigo®)
NEL TRATTAMENTO DELLA PSORIASI PUSTOLOSA GENERALIZZATA (GPP).

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura di centri ospedalieri.

Centro prescrittore ____

Medico prescrittore (cognome, nome) ___________________________

Tel. _______________ e-mail __________________________________

Paziente (cognome, nome) ______________________________________

Data di nascita ______________ sesso M ☐ F ☐ ___________________ peso (Kg) __________

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tel.____________________________

ASL di residenza________________ Regione ____________________Prov.________________

Medico di Medicina Generale _________________________________ recapito Tel. ________________

Indicazione autorizzata e rimborsata:
Spevigo è indicato in monoterapia per il trattamento delle riacutizzazioni in pazienti adulti con psoriasi pustolosa generalizzata (generalised pustular psoriasis, GPP).

Scheda valida fino al ____________(max 8 gg dalla data di prima prescrizione)

Si sottolinea che sono disponibili dati solo preliminari di sicurezza e di efficacia circa l'utilizzo di spesolimab in caso di successivi flare, per cui il trattamento di un episodio successivo deve essere attentamente valutato dal clinico.

Compilare al tempo 0 del flare (verifica appropriatezza):

Il/la paziente

presenta riacutizzazione di malattia caratterizzata da:
Comparsa di nuovi gruppi pustole
GPPGA ≥ 3 (e subscore pustole≥2)
BSA>5%
non assume altra terapia di background

Compilare alla settimana 1 in caso di necessità di ritrattamento:

Il/la paziente

presenta persistenza dei sintomi di flare:
GPPGA ≥ 2 (e subscore pustole≥2)

Data__________________

Timbro e firma del medico prescrittore

24A06848

DETERMINA 13 dicembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pombiliti», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 776/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 68/2024 del 21 maggio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 129 del 4 giugno 2024, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di cipaglucosidasi alfa, "Pombiliti"»;

Vista la domanda presentata in data 6 luglio 2023 con la quale la società Amicus Therapeutics Europe Limited ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Pombiliti» (cipaglucosidasi alfa);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-6,11 dicembre 2023;

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 7-11 ottobre 2024;

Vista la delibera n. 57 del 20 novembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approva-

zione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale POMBILITI (cipaglucosidasi alfa) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Pombiliti» (cipaglucosidasi alfa) è una terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine usata in associazione allo stabilizzatore enzimatico miglustat per il trattamento di adulti con malattia di Pompe a esordio tardivo (*deficit* di α-glucosidasi acida [GAA]).

Confezioni:

«105 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 25 flaconcini - A.I.C. n. 050638030/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 26.201,88. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 43.243,58;

«105 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 10 flaconcini - A.I.C. n. 050638028/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 10.480,75. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 17.297,43;

«105 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 1 flaconcino - A.I.C. n. 050638016 /E (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.048,08. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.729,75;

Sconto obbligatorio sul prezzo ex-factory, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pombiliti» (cipaglucosidasi alfa) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 dicembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A06849

DETERMINA 13 dicembre 2024.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Opfolda», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 777/2024).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni.;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 118/2023 del 2 ottobre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 242 del 16 ottobre 2023, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di miglustat, "Opfolda"»;

Vista la domanda presentata in data 6 luglio 2023 con la quale la società Amicus Therapeutics Europe Limited ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Opfolda» (miglustat);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-6, 11 dicembre 2023;

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 7-11 ottobre 2024;

Vista la delibera n. 57 del 20 novembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OPFOLDA (miglustat) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Opfolda» (miglustat) è uno stabilizzatore enzimatico della cipaglucosidasi alfa per la terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti adulti con malattia di Pompe a esordio tardivo (deficit di α-glucosidasi acida [GAA]).

Confezione: «65 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE)» 4 capsule – A.I.C. n. 050750013/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 130,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 214,55.

Confezione: «65 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE)» 24 capsule – A.I.C. n. 050750025/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 780,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.287,31.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Opfolda» (miglustat) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 dicembre 2024

Il Presidente: NISTICÒ

24A06850

UNIVERSITÀ PER STRANIERI «DANTE ALIGHIERI» DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 16 dicembre 2024.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca n. 504 del 17 ottobre 2007, con il quale è stata istituita l'Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Vista la delibera del 9 ottobre 2024 con la quale il consiglio di amministrazione, ha approvato le modifiche allo statuto vigente;

Vista la nota prot. n. 1095/2024 del 9 ottobre 2024 con la quale il predetto statuto è stato inviato al Ministero dell'università e della ricerca per il prescritto parere di legittimità e di merito;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca, AOODGFIS registro ufficiale prot. n. 0016937 del 4 dicembre 2024, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca, non effettua rilievi sul testo statutario;

Vista l'assenza di rilievi concernenti vizi di legittimità e di merito al testo del predetto statuto;

Considerato il decorso del termine perentorio di sessanta giorni ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'11 dicembre 2024 di riapprovazione dello statuto;

Decreta:

Art. 1.

È emanata la modifica allo statuto dell'Università per stranieri «Dante Alighieri» nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2.

Lo statuto, nella versione integrale modificata, entrerà in vigore con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 16 dicembre 2024

Il rettore: GISMONDI

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI «DANTE ALIGHIERI»

SOMMARIO

TITOLO IV
SOGGETTI

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Natura e finalità

1. Con il presente statuto, l'Università «non statale legalmente riconosciuta, istituto di istruzione universitaria con ordinamento speciale», di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 17 ottobre 2007, n. 504, in conseguenza delle disposizioni di cui al successivo art. 2, è denominata: «Università internazionale per la coesione sociale e lo sviluppo tecnologico» in breve «UNICoST».

2. L'Ateneo svolge la sua attività nella Città metropolitana di Reggio Calabria, nonché in altre sedi individuate dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico, nel quadro dei programmi di sviluppo dell'Ateneo.

3. L'Università è autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, ha personalità giuridica ed espleta la sua autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare secondo il presente statuto e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti sull'ordinamento universitario, in quanto compatibili con la qualificazione giuridica di cui al precedente comma.

4. L'Università ha lo scopo di diffondere, con le proprie attività di insegnamento e di ricerca, la conoscenza della lingua, della letteratura, dell'arte, della cultura e delle istituzioni politiche, sociali, giuridiche ed economiche dell'Italia in tutte le loro forme di espressione. L'Università ha anche lo scopo di diffondere le conoscenze in altri ambiti disciplinari, tra cui quelli ricompresi nell'area tecnico-scientifica e nell'area biomedica. A tal fine aggiorna costantemente la propria azione alle mutevoli condizioni socio-economiche del Paese ed alle sue esigenze di internazionalizzazione.

5. L'Università promuove, ai sensi della vigente normativa, azioni positive volte a realizzare garanzie generali di pari opportunità all'interno e all'esterno dell'Ateneo, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono l'effettiva attuazione dell'uguaglianza sostanziale e quant'altro costituisca discriminazione, diretta o indiretta, legata al genere come a qualunque altro tipo di differenza. L'Università attua un'opera di prevenzione delle discriminazioni anche attraverso opportune politiche di genere.

Art. 2.
Modalità e strumenti

1. L'Università è promossa e sostenuta dall'ente promotore Accademia Internazionale Benefit S.r.l., con sede in Roma, costituita con atto notarile per notaio Vittorio Occorsio di Roma in data 8 ottobre 2024 rep. 6.810 racc. 3.160, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento. L'eventuale sostituzione dell'ente promotore con un nuovo soggetto qualificato, richiede il preventivo assenso dell'Accademia Internazionale Benefit S.r.l..

2. Allo sviluppo dell'Università potranno altresì concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori.

3. Al mantenimento dell'Università sono altresì destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonché tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.

4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, l'Università svolge attività didattiche e sviluppa la ricerca e la terza missione nonché attività a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.

5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università adotta un modello di assicurazione interna della qualità e procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

Art. 3.
Rilascio titoli

1. Nel rispetto delle finalità indicate all'art. 1, l'Università rilascia i titoli accademici di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni, al termine dei corsi di studio previsti nel regolamento didattico di Ateneo.

2. L'Università può istituire i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonché ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Università.

3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Università può attivare, disciplinandoli nel regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i *master* universitari di primo e di secondo livello.

4. L'Università può inoltre attivare «Microcredentials» consistenti in unità di apprendimento auto-consistenti, strutturate fino ad un massimo di 30 CFU e caratterizzate da definiti obiettivi formativi coerenti con le necessità espresse dal contesto socioeconomico e culturale di riferimento. All'esito delle prove di verifica finale viene rilasciata una certificazione digitale secondo modelli conformi alla normativa nazionale in materia e alle indicazioni elaborate nello Spazio europeo dell'istruzione superiore e dal Consiglio europeo.

Art. 4.
Regolamenti di Ateneo

1. Sono regolamenti di Ateneo:

a) il regolamento generale di Ateneo;

b) il regolamento didattico di Ateneo;

c) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. I suddetti regolamenti sono deliberati, previo parere consultivo del senato accademico per le materie di competenza, dal consiglio di amministrazione dell'Università. Gli altri regolamenti di Ateneo sono deliberati dal consiglio di amministrazione.

3. I regolamenti delle strutture, ove la legge o il presente statuto non li attribuisca alla competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sono approvati dalle strutture competenti e sono, comunque, trasmessi al consiglio di amministrazione, che esercita il controllo di legittimità e di merito con le modalità di cui al regolamento generale di Ateneo.

4. Tutti i regolamenti sono emanati con decreto del rettore e, salvo che sia diversamente disposto dal regolamento stesso, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo ufficiale informatico di Ateneo. Tutti i regolamenti sono altresì pubblicati sul sito dell'ateneo.

5. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste dal presente statuto per la loro adozione.

Art. 5.
Assicurazione della qualità di Ateneo

1. Al fine di assicurare il miglioramento continuo della qualità delle attività accademiche, l'Università adotta, così come previsto dalla normativa vigente, un sistema di assicurazione della qualità di Ateneo (AQ), che coinvolge gli organi centrali e tutto il proprio personale docente e amministrativo. Per realizzare tale obiettivo, l'Università si avvale di un presidio della qualità di Ateneo (PQA), disciplinato da apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione.

2. Il sistema di assicurazione della qualità adottato dall'Ateneo prevede procedure di assicurazione interna della qualità e di valutazione dei risultati delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione secondo modelli conformi a quanto previsto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

3. Il sistema di assicurazione interna della qualità prevede, inoltre, un monitoraggio continuo dei risultati riguardanti la formazione e i servizi agli studenti, le attività di ricerca e di terza missione mediante l'elaborazione di un sistema di indicatori che affiancano quelli già resi disponibili nel cruscotto fornito da ANVUR.

Art. 6.
Il codice etico

1. L'Università adotta, ai sensi della normativa vigente, il codice etico. Il codice determina i valori fondamentali della comunità universitaria dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti; promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza e detta le regole di condotta nell'ambito dell'Ateneo.

2. Il codice etico, approvato dal consiglio di amministrazione ed emanato con decreto rettorale, contiene norme volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale, individuando altresì le sanzioni per le violazioni delle suddette norme.

Art. 7.
Accordi e convenzioni

1. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi accordi e convenzioni.

2. L'Università collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Università può stipulare accordi e convenzioni con Università e istituzioni culturali e scientifiche italiane e di altri Paesi; a tale fine può promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica e stabilire proprie sedi decentrate nei relativi Paesi.

TITOLO II
ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Capo I
ORGANI CENTRALI

Art. 8.
Organi

1. Sono organi centrali dell'Università:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente del consiglio di amministrazione;

c) il rettore;

d) il senato accademico;

e) il nucleo di valutazione d'Ateneo;

f) il collegio dei revisori dei conti;

g) il direttore generale.

Art. 9.
Norme comuni di funzionamento degli organi collegiali

1. Salvo quando sia diversamente disposto, le riunioni degli organi collegiali sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

2. Salvo diversa disposizione, gli organi collegiali deliberano a maggioranza dei presenti.

Art. 10.
Il consiglio di amministrazione - composizione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da sette componenti di cui:

a) il legale rappresentante dell'ente promotore Accademica Internazionale Benefit S.r.l. o un suo delegato;

b) cinque componenti designati dall'ente promotore Accademia Internazionale Benefit S.r.l., di cui uno scelto su designazione proveniente dal partner diretto privato di maggior rilievo dell'Ateneo;

c) un componente, di diritto, nella persona del rettore, nominato ai sensi del successivo art. 11, comma 2, lettera *d)*, del presente statuto.

2. Il consiglio di amministrazione nomina tra i componenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, il presidente del consiglio di amministrazione dell'Università, che lo presiede e lo coordina.

3. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo anno dalla nomina, e possono essere confermati. In caso di dimissioni, decadenza, revoca e/o sostituzione di un consigliere, il nuovo designato rimane in carica per il periodo residuo del triennio, ferma restando la possibilità di essere confermato.

4. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio determina la decadenza dalla carica.

5. Assiste alla seduta del C.d.A., con funzioni di segretario verbalizzante, il direttore generale o il direttore generale vicario, ovvero altra persona da questi delegata.

6. Il presidente può nominare un vice-presidente, che lo sostituisce nel coordinamento dell'organo in caso di assenza o di impedimento.

7. Alla scadenza del mandato, l'organo di amministrazione dell'ente promotore Accademia Internazionale Benefit S.r.l. attiva le procedure per la nomina del nuovo consiglio, così come attiva le procedure per la nomina anche di un solo o più componenti in caso sia necessario procedere all'integrazione del numero dei consiglieri nel corso del mandato.

Art. 11.
Il consiglio di amministrazione - competenze

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo cui spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Università. Esso svolge attività di programmazione e di indirizzo generale dell'Università e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale, fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto. Esso esercita le proprie funzioni operando al fine di perseguire la miglior efficienza e qualità delle attività istituzionali dell'Ateneo.

2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali;

b) decidere sulle questioni patrimoniali dell'Università e provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del conto consuntivo dell'Università;

c) deliberare l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio e l'afferenza dei corsi di studio ai Dipartimenti;

d) nominare il rettore su proposta dell'ente promotore;

e) designare, previa acquisizione del parere consultivo del senato accademico:

i. i direttori di Dipartimento e i vice-direttori;

ii. i coordinatori dei consigli di corso di studio;

iii. il direttore della Scuola superiore di orientamento ed alta formazione in lingua e cultura italiane per stranieri;

f) designare un rappresentante degli studenti e dei dottorandi all'interno del senato accademico;

g) provvedere, acquisito il parere consultivo del senato accademico per le materie di competenza, in ordine alle modifiche del presente statuto;

h) approvare, acquisito il parere consultivo del senato accademico per le materie di competenza, i regolamenti di Ateneo;

i) deliberare, su proposta del senato accademico, sentiti i consigli di Dipartimento interessati, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla chiamata dei ricercatori, alle assunzioni di CEL di cui all'art. 25, comma 2, lettera *b)* e alla stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;

j) approvare i regolamenti dell'Università e le relative modifiche;

k) deliberare l'attivazione e l'accreditamento di sedi decentrate, eventualmente anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente;

l) deliberare sui criteri per la determinazione delle tasse di iscrizione, dei contributi e degli eventuali esoneri;

m) deliberare sui criteri per il conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento e per le procedure di selezione degli assegni e contratti post-doc e di ricerca;

n) nominare i membri del nucleo di valutazione di Ateneo e approvare il regolamento di funzionamento;

o) deliberare in via definitiva in ordine ai procedimenti disciplinari conformemente al parere vincolante del collegio di disciplina;

p) approvare il piano strategico, su proposta del presidente, sentiti il rettore e il direttore generale per gli ambiti di rispettiva competenza;

q) approvare il codice etico dell'Università, stabilendo le sanzioni previste per la sua violazione;

r) valutare e deliberare in merito a tutte le proposte di natura accademica e didattica presentate dal rettore, su proposta del senato accademico;

s) deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi.

3. Il consiglio di amministrazione è convocato, almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti, con un preavviso di almeno otto giorni che in caso di urgenza possono essere abbreviati a due giorni.

4. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito in presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente.

Laddove non sia rispettata la formalità di convocazione, il consiglio è comunque validamente riunito in caso di presenza della totalità dei suoi componenti.

5. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza, ovvero mediante lo scambio e l'approvazione della bozza di verbale, attraverso l'utilizzo di sistemi che assicurino comunque l'identificazione certa dei partecipanti. In tal caso, il presidente deve identificare, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente sia il presidente che il segretario.

Art. 12.
Il presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è l'organo di massima rappresentanza dell'Ateneo e:

a) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

b) ha la rappresentanza legale dell'Università, anche in giudizio;

c) convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e della giunta, ove costituita;

d) definisce le linee strategiche ed operative per la gestione, la crescita e lo sviluppo dell'Ateneo e propone al rettore e al direttore generale le linee guida e i tempi per la stesura delle parti di competenza del piano strategico;

e) garantisce la corretta esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione e della giunta, salva la competenza delle proposte del rettore, su istanza del senato accademico, in materia di didattica, di ricerca scientifica e di terza missione, che verranno valutate e deliberate dal consiglio di amministrazione;

f) ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione delegatigli specificamente dal consiglio di amministrazione;

g) adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, che verranno sottoposti alla ratifica del consiglio medesimo nella prima seduta utile.

2. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal vice-presidente, se nominato, altrimenti dal consigliere più anziano per carica e, in caso di parità, di età.

Art. 13.
Il rettore

1. Il rettore è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta dell'ente promotore, tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera *d)*, del presente statuto.

2. Il rettore dura in carica un triennio e può essere confermato per un solo ulteriore mandato, fatta salva ogni causa di cessazione anticipata del mandato prevista dalla normativa vigente.

3. Il rettore:

a) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;

b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica ed elabora le proposte in ordine all'attività scientifica e didattica da sottoporre alla vincolante deliberazione del consiglio di amministrazione;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

d) rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

e) presiede il senato accademico;

f) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del senato accademico, che verranno sottoposti alla ratifica del senato stesso nella prima seduta utile;

g) nomina i componenti del presidio della qualità di Ateneo individuando il presidente quale suo delegato;

h) contribuisce, congiuntamente al direttore generale e al direttore generale vicario, per le parti di rispettiva competenza, all'elaborazione del piano strategico secondo le linee guida e i tempi indicati dal presidente del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico;

i) propone al consiglio di amministrazione la stipula di accordi e convenzioni in materia scientifica e didattica con altri Atenei, enti e soggetti pubblici e privati;

j) avvia i procedimenti disciplinari relativi al personale docente per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura. Entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina formulando motivata proposta in ordine alla conclusione del procedimento. In tutti gli altri casi, esercita l'autorità disciplinare secondo la normativa vigente;

k) adotta il decreto rettorale di nomina del collegio di disciplina di cui all'art. 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. Il rettore può nominare con proprio decreto tra i professori di ruolo prima fascia e i professori straordinari dell'Università, un pro-rettore vicario chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza temporanea. Il rettore può nominare con proprio decreto uno o più pro-rettori individuati tra i professori di ruolo di prima e seconda fascia e professori straordinari dell'Università con deleghe alla didattica, alla ricerca e/o alla terza missione e ad altre materie specificamente individuate.

5. Il rettore può altresì conferire, oltre alle figure di cui al precedente comma 4, l'incarico ad uno o più Professori di ruolo o straordinari, di seguire ulteriori e particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti tra le sue competenze.

Art. 14.
Il senato accademico

1. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore, che lo convoca e lo presiede;

b) il pro-rettore vicario;

c) dai direttori dei Dipartimenti;

d) dal direttore scientifico della Scuola superiore;

e) da un rappresentante degli studenti e dottorandi dell'Ateneo.

2. In caso di assenza o di impedimento del rettore, il senato accademico è presieduto dal pro-rettore vicario. In caso di assenza o di impedimento anche del pro-rettore vicario, il senato accademico è presieduto dal componente con maggiore anzianità nella carica e, in caso di parità, di età.

3. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono assegnate dalle norme vigenti e dal presente statuto. In particolare, il senato accademico:

a) elabora le proposte in ordine all'attività scientifica e didattica dell'Università e il piano di sviluppo dei corsi di studio dell'Ateneo, da sottoporre alla vincolante deliberazione del consiglio di amministrazione;

b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università da sottoporre alla vincolante deliberazione del consiglio di amministrazione;

c) propone le chiamate dei professori di ruolo, la chiamata dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca, sentiti i Consigli di Dipartimento interessati, da sottoporre alla vincolante deliberazione del consiglio di amministrazione;

d) esprime parere consultivo per le materie di competenza sulle modifiche dello statuto e dei regolamenti di Ateneo;

e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;

f) stabilisce la tipologia delle modalità didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento;

g) può contribuire per le materie di competenza, con pareri e proposte, alla definizione del piano strategico;

h) ha competenza residuale in ordine alle violazioni del codice etico che non rientrino nella competenza del collegio di disciplina. In questi casi esso decide su proposta del rettore;

i) esprime un parere consultivo al consiglio di amministrazione circa le proposte di nomina dei direttori e vice-direttori dei Dipartimenti e dei coordinatori dei consigli di corso di studio.

4. Alle adunanze del senato accademico partecipa il direttore generale e/o il direttore generale vicario, ovvero persona dagli stessi delegata, il quale esercita le funzioni di segretario verbalizzante.

5. In caso di giustificato impedimento, il direttore di Dipartimento può delegare a partecipare alle sedute del senato accademico il proprio vice-direttore, se nominato.

Art. 15.
Il nucleo di valutazione di Ateneo

1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione di Ateneo composto da un numero di membri, in prevalenza esterni, determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti, scelti e nominati tra soggetti di elevata qualificazione professionale, dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

2. Il nucleo opera in posizione di autonomia e risponde solo ed esclusivamente agli organi accademici. Coadiuva e collabora con i suddetti organi nella valutazione generale dell'andamento dell'Ateneo, con lo scopo di migliorare l'attività di tutta l'Università, secondo le indicazioni e gli orientamenti definiti dall'ANVUR.

3. L'Università assicura al nucleo di valutazione di Ateneo l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e della tutela della *privacy*.

Art. 16.
Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Università è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Le procedure di nomina e di funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono stabilite nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università, adottato dal consiglio di amministrazione.

Art. 17.
Il direttore generale

1. Il direttore generale dell'Università è nominato, con delibera del consiglio di amministrazione che ratifica la proposta del presidente dell'ente promotore Accademia Internazionale Benefit S.r.l. con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, tra persone dotate di esperienza professionale e manageriale. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del direttore generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

2. Il direttore generale, per la parte di rispettiva competenza, contribuisce all'elaborazione del piano strategico triennale secondo le linee guida e i tempi indicati dal presidente del consiglio di amministrazione.

3. Al direttore generale spetta, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo.

4. Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale vicario scelto tra soggetti qualificati, che sostituisce il direttore generale in caso di impedimento o di assenza, ovvero lo affianca nell'espletamento delle sue funzioni.

Capo II
ALTRI ORGANI

Art. 18.
Il collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina, istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è un organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori, dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato, e ad esprimere in merito parere conclusivo, operando secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. In caso di illeciti commessi dal rettore la titolarità del potere disciplinare è in capo al decano dei professori di prima fascia dell'Ateneo.

3. Il collegio di disciplina è composto da sette componenti effettivi, compreso il presidente, professore di prima fascia, e da tre supplenti ed è articolato in tre sezioni. La prima sezione opera nei confronti dei professori di prima fascia ed è costituita dal presidente e da due professori di prima fascia. La seconda sezione opera nei confronti dei professori di seconda fascia ed è costituita dal presidente e da due professori di seconda fascia. La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed è costituita dal presidente e da due ricercatori a tempo indeterminato.

4. I tre componenti supplenti, rappresentati da un professore di prima fascia, da un professore seconda fascia e da un ricercatore a tempo indeterminato, sostituiscono i componenti effettivi, ad eccezione del presidente, in caso di loro impedimento o incompatibilità. Il presidente in caso di impedimento o incompatibilità viene sostituito dal decano di Ateneo.

5. Tutti i componenti del collegio di disciplina sono a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno.

6. Ai fini della composizione del collegio, l'elettorato passivo è costituito da professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo o presso altri Atenei;

7. L'elettorato attivo è costituito dai professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo.

8. Le modalità di svolgimento della procedura elettiva e di funzionamento del collegio sono disciplinate in apposito regolamento.

9. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza semplice dei componenti.

10. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo a corresponsioni di compensi, emolumenti ed indennità.

11. I componenti del collegio restano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

TITOLO III
STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 19.
Strutture per la didattica e la ricerca

1. Costituiscono strutture didattiche e di ricerca:

a) i Dipartimenti;

b) i corsi di studio;

c) la Scuola superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiane per stranieri.

Art. 20.
I Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono strutture preposte alla promozione, svolgimento e coordinamento delle attività di ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e delle attività di terza missione, nonché delle attività rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie.

2. L'attivazione e la disattivazione di un dipartimento sono deliberate dal consiglio di amministrazione. Le modalità di afferenza dei docenti e di funzionamento di ciascun Dipartimento sono stabilite da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

3. Le attività che il Dipartimento svolge per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, con il supporto degli uffici centrali di Ateneo, sono:

a) attività didattica, di studio, di ricerca e di terza missione;

b) attività di formazione.

4. Il Dipartimento opera conformandosi alle indicazioni dell'ANVUR, del nucleo di valutazione di Ateneo e del presidio della qualità di Ateneo per quanto riguarda gli aspetti di assicurazione della qualità, monitoraggio e valutazione dei risultati.

5. Sono organi dei Dipartimenti:

a) il consiglio di Dipartimento;

b) il direttore;

c) la giunta di Dipartimento.

Art. 21.
Il consiglio di Dipartimento - composizione

1. Il consiglio di Dipartimento è composto:

a) dal direttore, che lo presiede;

b) dai professori e ricercatori, a tempo indeterminato e determinato dell'Ateneo, inclusi i professori straordinari, operanti nell'ambito delle aree tematiche di pertinenza del Dipartimento;

c) dai rappresentanti dei dottorandi, assegnisti e contrattisti postdoc o di ricerca o titolari di borse di studio dell'Ateneo operanti nell'ambito delle aree tematiche di pertinenza del Dipartimento, nella misura del 10% dei componenti del consiglio. I rappresentanti sono eletti o designati dai componenti che dovranno rappresentare con le modalità indicate nel regolamento di funzionamento del Dipartimento di cui all'art. 21, comma 2;

d) dalla componente studentesca, nella misura del 10% dei componenti del consiglio.

2. La mancata partecipazione di una o più delle componenti *c)* e *d)* del comma precedente, ovvero la mancata individuazione della loro rappresentanza, non incide sulla valida costituzione dell'organo e sul suo funzionamento.

3. Alle adunanze del consiglio di Dipartimento partecipa, esercitando le funzioni di segretario verbalizzante, una persona delegata dal direttore generale o dal direttore generale vicario.

Art. 22.
Il consiglio di Dipartimento - competenze

1. Il consiglio di Dipartimento:

a) determina i criteri per l'organizzazione del Dipartimento, ivi comprese le eventuali articolazioni organizzative interne;

b) approva la politica per la qualità della ricerca del Dipartimento coerentemente con la politica per la qualità dell'Ateneo;

c) approva il piano annuale e triennale di ricerca del Dipartimento, in coerenza con quanto stabilito dal piano strategico di Ateneo;

d) formula proposte in ordine all'attivazione di contratti post-doc o di ricerca, assegni di ricerca e borse di studio;

e) nell'ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di amministrazione, predispone richieste motivate di posti di personale docente nelle aree tematiche di pertinenza, tenendo presenti le necessità scientifiche e didattiche di sviluppo del Dipartimento;

f) delibera sull'utilizzo dei fondi attribuiti al Dipartimento, nei limiti e con le modalità definite nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

g) programma e organizza annualmente le attività didattiche dei corsi di studio afferenti al Dipartimento, sentiti i consigli di corso di studio interessati, anche in collaborazione con altri Dipartimenti e in conformità alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico;

h) formula le proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati nei corsi di studio afferenti al Dipartimento;

i) formula le proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio afferenti al Dipartimento;

j) propone le modifiche degli ordinamenti dei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento, previo parere dei relativi consigli di corso di studio e della commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento;

k) approva le modifiche dei regolamenti dei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento, previo parere dei relativi consigli di corso di studio e della commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento e coerentemente con le indicazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico;

l) monitora, anche tramite la commissione paritetica docenti-studenti, l'andamento delle attività didattiche dei corsi di studio afferenti al Dipartimento, producendo la documentazione necessaria per i processi di assicurazione della qualità e attuando eventuali azioni migliorative;

m) promuove iniziative di terza missione volte alla diffusione delle conoscenze e al trasferimento delle competenze tecnico-scientifiche, incluse attività di formazione professionale e di educazione permanente;

n) formula le proposte in ordine alla designazione del direttore e del vice-direttore, da sottoporre al senato accademico che esprimerà parere consultivo al consiglio di amministrazione per la definitiva approvazione;

o) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

Art. 23.
Il direttore del Dipartimento

1. Il direttore del Dipartimento è nominato dal rettore, previa designazione del consiglio di amministrazione a seguito di parere del senato accademico, su proposta del consiglio di Dipartimento, fra i professori di ruolo, ordinari o associati, afferenti al Dipartimento.

2. Il direttore resta in carica tre anni accademici e può essere rinnovato consecutivamente una volta con le stesse procedure. In caso di cessazione anticipata per dimissioni, decadenza o revoca per giusta causa, il direttore verrà sostituito con la medesima procedura di cui al precedente comma 1. Il nuovo designato rimane in carica per il periodo residuo del triennio, ferma restando la possibilità di essere confermato.

3. Il direttore:

a) è il rappresentante *pro tempore* del Dipartimento;

b) esercita le funzioni di programmazione e di indirizzo politico-gestionale, definendo obiettivi e programmi da attuare, nel quadro delle strategie generali dettate dagli organi centrali dell'Ateneo;

c) sovrintende al funzionamento generale del Dipartimento ed esercita tutte le azioni a tal fine necessarie, inclusa l'eventuale adozione di provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio di Dipartimento sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;

d) è membro di diritto del senato accademico.

4. In caso di impedimento temporaneo superiore ai tre mesi, ovvero al fine di essere supportato nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, il direttore può proporre al consiglio del Dipartimento la nomina di un vice-direttore, scelto tra i professori di ruolo, ordinari e associati, e

professori straordinari dell'Ateneo. La proposta, approvata dal consiglio di Dipartimento, viene sottoposta all'approvazione del senato accademico che esprimerà parere consultivo al consiglio di amministrazione che delibera definitivamente. Il vice-direttore rimane in carica tre anni accademici e comunque sino alla nomina del nuovo direttore e può essere confermato.

Art. 24.
La giunta di Dipartimento

1. La giunta di Dipartimento coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e svolge attività istruttoria per le materie di competenza. Essa, inoltre, può avere poteri esecutivi su delega del consiglio di Dipartimento.

2. La giunta è composta dal direttore del Dipartimento, che la presiede, e da un massimo di cinque membri eletti tra i componenti del consiglio di Dipartimento, dal consiglio medesimo.

3. La giunta resta in carica tre anni accademici e può essere rinnovata con le stesse procedure. In caso di dimissioni del direttore, la giunta decade.

Art. 25.
Scuola superiore di orientamento e di alta formazione in lingua e cultura italiane per stranieri

1. La Scuola superiore di orientamento e di alta formazione in lingua e cultura italiane per stranieri, di seguito denominata «Scuola», programma e realizza corsi ordinari e straordinari di lingua e cultura italiane per stranieri, corsi per docenti di lingua italiana a stranieri ed eroga la certificazione di competenza linguistica italiano L2 (Ce.Co.L.).

2. Per il funzionamento della Scuola l'Università si avvale di:

a) docenti di lingua italiana per stranieri assunti a tempo indeterminato;

b) collaboratori ed esperti linguistici: per i corsi di lingua e cultura italiana requisito indispensabile è essere di madre lingua italiana.

3. I docenti della Scuola si costituiscono in collegio per la programmazione e la realizzazione dei corsi inerenti alla Scuola medesima.

4. La direzione scientifica del collegio dei docenti è affidata dal consiglio di amministrazione a un professore universitario di ruolo di prima fascia o di seconda fascia dell'Università, coadiuvato da un vice-direttore, scelto tra i componenti del collegio. Entrambi durano in carica tre anni accademici e possono essere immediatamente rieletti una sola volta.

5. Il direttore amministrativo della Scuola è responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari e dell'efficienza e del buon funzionamento di tutte le attività erogate dalla Scuola.

6. In ordine alla programmazione dei corsi di competenza del collegio dei docenti, esso delibera nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento didattico dell'Università e formula proposte e pareri da sottoporre all'esame del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

7. L'assolvimento di compiti didattici integrativi in seno ai corsi attivati presso i Dipartimenti, concernenti attività di tutoraggio ed esercitazioni per l'apprendimento della lingua italiana da parte degli studenti stranieri, o di tirocinio anche da parte degli studenti italiani, è svolto per incarico, in via prioritaria, dal personale di cui alla lettera *a)* del precedente secondo comma; detto incarico è attribuito sulla base di criteri prefissati dal consiglio di Dipartimento e recepiti da apposita delibera del consiglio di amministrazione.

8. I collaboratori e gli esperti linguistici, di cui alla lettera *b)* del precedente secondo comma, in possesso del diploma di laurea conseguito in Italia o di titolo universitario straniero, adeguati alle funzioni da svolgere, e dotati di sperimentata qualificazione e competenza, sono assunti dopo idonea selezione pubblica.

9. La selezione, le modalità di svolgimento delle attività, la verifica dei risultati connessi all'attività predetta, il trattamento economico sono definiti dal regolamento generale e dal regolamento specifico.

10. La Scuola, equiparata ai Dipartimenti, è dotata di autonomia gestionale. Le attività sono coordinate dal direttore scelto ai sensi del precedente quarto comma e nominato dal consiglio di amministrazione.

Art. 26.
Commissione paritetica docenti-studenti

1. Così come previsto dall'art. 2, comma 2, lettera *g)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in ciascun Dipartimento è istituita una commissione paritetica docenti-studenti, disciplinata da apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione.

2. La partecipazione al predetto organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 27.
I corsi di studio

1. L'Ateneo, anche d'intesa con altre Università, istituisce le seguenti tipologie di corsi di studio:

a) corsi di laurea e di laurea magistrale;

b) corsi di dottorato;

c) scuole di specializzazione;

d) master di I e II livello;

e) corsi di formazione finalizzata, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Ciascuno dei corsi delle tipologie *a)*, *b)* e *c)* afferisce a un Dipartimento. I corsi di tipologia *d)* o *e)* possono afferire a un Dipartimento oppure essere gestiti e organizzati dall'Ateneo. L'afferenza di un corso di studio a un Dipartimento è deliberata dal consiglio di amministrazione.

2. I corsi di studio sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti didattici allegati al regolamento didattico di Ateneo dell'Università e dai regolamenti didattici dei corsi di studio, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ogni corso di laurea o laurea magistrale è gestito da un consiglio di corso di studio. Con delibera del consiglio di amministrazione può essere stabilito che un unico consiglio di corso di studi gestisca un insieme di più corsi di laurea o di laurea magistrale, affini dal punto di vista didattico-formativo, anche appartenenti a livelli diversi.

4. Per ogni consiglio di corso di studio viene nominato:

a) un coordinatore.

b) un gruppo di gestione dell'assicurazione della qualità (Gruppo *AQ)*;

5. Le modalità di funzionamento di ciascun consiglio di corso di studio, inclusa la composizione e le funzioni del gruppo AQ, sono stabilite da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere consultivo del senato accademico, fermo restando che il gruppo AQ deve prevedere sia una rappresentanza docente sia una rappresentanza studentesca.

Art. 28.
Il consiglio di corso di studio - composizione

1. Il consiglio di corso di studio è composto:

a) dal coordinatore, che lo presiede;

b) dai professori o ricercatori dell'Ateneo, inclusi i professori straordinari, che svolgono attività didattica in uno dei corsi di laurea o laurea magistrale gestiti dal consiglio;

c) dai docenti a contratto titolari di un incarico d'insegnamento all'interno di almeno uno dei corsi di laurea o laurea magistrale gestiti dal consiglio;

d) dalla componente studentesca del gruppo AQ.

2. Alle adunanze del consiglio di corso di studi partecipa, esercitando le funzioni di segretario, una persona delegata dal direttore generale o dal direttore generale vicario.

Art. 29.
Il consiglio di corso di studio - competenze

1. Il consiglio di corso di studio:

a) organizza e coordina le attività formative richieste dai corsi di studio gestiti;

b) promuove la flessibilità e l'interdisciplinarità dei *curriculum* attivati in coerenza con le richieste provenienti dal mondo del lavoro e

mediante l'istituzione di comitati di indirizzo permanenti costituiti dalla componente accademica e da portatori di interesse esterni al sistema universitario, anche internazionali;

c) assicura la coerenza delle attività formative erogate con gli obiettivi formativi programmati al fine di preparare profili culturali e professionali adeguati agli sbocchi occupazionali previsti;

d) esamina e approva i piani di studio proposti dagli studenti iscritti ai corsi di studio gestiti;

e) delibera, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento di studi o altre attività pregresse e di titoli conseguiti;

f) avanza proposte ai Dipartimenti interessati riguardanti la programmazione didattica dei corsi di studio gestiti e la copertura delle relative attività formative;

g) monitora, anche attraverso il gruppo AQ, l'andamento delle attività didattiche, i risultati conseguiti e la funzionalità dei servizi didattici disponibili, producendo la documentazione necessaria per i processi di AQ e proponendo eventuali azioni migliorative;

h) formula ai Dipartimenti interessati proposte e pareri relativi a modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti dei corsi di studio gestiti;

i) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 30.
Il coordinatore del consiglio di corso di studio

1. Il coordinatore del consiglio di corso di studio è nominato dal rettore, previa designazione del consiglio di amministrazione a seguito di parere del senato accademico, su proposta del consiglio di corso di studio, fra i professori ordinari, associati e straordinari e i ricercatori facenti parte del consiglio interessato.

2. Il coordinatore resta in carica tre anni accademici e può essere rinnovato consecutivamente una volta con le stesse procedure. In caso di cessazione anticipata per dimissioni, decadenza o revoca per giusta causa, il coordinatore verrà sostituito con la medesima procedura di cui al precedente comma 1. Il nuovo designato rimane in carica per il periodo residuo del triennio, ferma restando la possibilità di essere confermato.

3. Il coordinatore:

a) convoca e presiede il consiglio di corso di studio, coordinandone l'attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;

b) adotta provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;

c) sovrintende alle attività dei corsi di studio gestiti dal consiglio e vigila sul regolare svolgimento delle stesse;

d) esercita ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 31.
I dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master *e corsi di formazione*

1. L'organizzazione, l'afferenza, la composizione degli organi con le relative modalità di formazione, il funzionamento e la gestione dei corsi di studio delle tipologie *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* di cui all'art. 27, comma 1, sono disciplinate in conformità alla normativa vigente e a quanto stabilito nei relativi regolamenti di Ateneo e nei regolamenti dei singoli corsi.

TITOLO IV
SOGGETTI

Art. 32.
Corpo docente e ricercatore

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonché da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.

2. I corsi della Scuola superiore di orientamento e di alta formazione in lingua e cultura italiane per stranieri sono impartiti dai docenti di lingua italiana per stranieri e da collaboratori ed esperti linguistici, nonché da esperti mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.

3. Per il reclutamento, l'assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e di quiescenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, si applicano le disposizioni legislative e i regolamenti vigenti in materia per le Università statali, nonché quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33.
Personale tecnico amministrativo

1. L'Ateneo valorizza le competenze e le capacità del personale tecnico amministrativo e riconosce l'impegno e il merito al fine di favorire il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali, e il pieno sviluppo dei rispettivi profili professionali.

2. L'Ateneo favorisce l'aggiornamento e la formazione continua di tutto il personale tecnico amministrativo.

3. L'Ateneo promuove interventi atti a garantire il benessere lavorativo e la piena realizzazione individuale.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34.
Liquidazione e devoluzione

1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'Università cessi le sue attività, si procederà alla liquidazione del patrimonio residuo secondo le norme previste dal codice civile.

2. I beni che residueranno, una volta esaurita la liquidazione, saranno devoluti, ai sensi dell'art. 31 c.c., all'ente promotore Accademia Internazionale Benefit S.r.l.; ove ciò non sia possibile, sarà devoluto ad altro ente da quest'ultimo indicato sentita l'autorità tutoria e salva altra destinazione imposta dalla legge.

3. Nel caso di trasformazione dell'Università dalla sua attuale forma a quella di società di capitali, si applicherà l'art. 2500-*octies* u.c. c.c., e le azioni o quote saranno assegnate all'ente promotore Accademia Internazionale Benefit S.r.l.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, qualora l'Ateneo venga soppresso o si estingua ai professori di prima e seconda fascia e ai ricercatori di ruolo e a tempo determinato è garantito dal Ministero dell'università e della ricerca «il mantenimento del posto, anche in altra sede universitaria».

Art. 35.
Insediamento del nuovo consiglio di amministrazione

1. In prima applicazione, successivamente all'approvazione del presente statuto da parte del Ministero dell'università e della ricerca e alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'ente promotore Accademia Internazionale Benefit S.r.l. nomina i componenti del consiglio di amministrazione di cui all'art. 10, comma 1, lettera *b)* e il soggetto di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)* provvede alla prima convocazione dell'organo.

Art. 36.
Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente statuto entra in vigore con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A06846

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 98 del 18 giugno 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 dell'8 luglio 2015.

In conformità a quanto previsto dal suo art. 28, l'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2015.

24A06748

Entrata in vigore della convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore della convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 84 dell'8 giugno 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 153 del 3 luglio 2023.

In conformità a quanto previsto dal suo art. 8.2, la convenzione è entrata in vigore il 12 ottobre 2024.

24A06749

Rettifica relativa al comunicato concernente l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014.

Si comunica che l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, il cui comunicato di entrata in vigore è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 193 del 21 agosto 2018, ed entrato in vigore il 29 maggio 2018, è stato fatto a Roma il 1° dicembre 2014.

24A06750

Rettifica relativa al comunicato concernente l'entrata in vigore dell'accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013.

Si comunica che l'accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, il cui comunicato di entrata in vigore è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 80 del 6 aprile 2016, ed entrato in vigore il 9 agosto 2015, è stato fatto a Podgorica il 25 luglio 2013.

24A06751

Entrata in vigore dell'accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore dell'accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 63 del 6 maggio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 113 del 18 maggio 2015.

In conformità a quanto previsto dal suo art. 3.1, l'accordo è entrato in vigore il 9 agosto 2015.

24A06752

Rilascio di *exequatur*

In data 4 dicembre 2024 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Giovanni Carlo Rimbotti, Console onorario della Repubblica di Cipro in Firenze.

24A06753

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Comunicato relativo al decreto 12 dicembre 2024, n. 302, di attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto 17 aprile 2024 - Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse», Missione 2, Componente 2, del PNRR.

Con il decreto del direttore della Direzione generale programmi e incentivi finanziari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 dicembre 2024, n. 302, si è data attuazione dell'art. 2, comma 3, del decreto del Capo dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 164 del 17 aprile 2024.

Il decreto direttoriale, in particolare, ha disposto lo scorrimento della graduatoria di cui all'Allegato 1 al predetto decreto dipartimentale al fine di riassegnare le risorse residue rinvenute al 31 ottobre 2024.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale dell'avviso è consultabile sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica https://www.mase.gov.it/

24A06754

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-298) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C